

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 76

Euro 2,46

Anno 40

4 giugno 2009

N. 99

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2009, n. 692

Indirizzi e criteri generali di competenza istituzionale della Regione per l'utilizzo delle procedure di attivazione di interventi nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, anche con gli ammortizzatori in deroga e relative disposizioni attuative

COMUNICATO DEGLI ASSESSORI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO, PIANO TELEMATICO E SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ, LAVORO

Pubblicazione della Normativa vigente

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2009, n. 692

Indirizzi e criteri generali di competenza istituzionale della Regione per l'utilizzo delle procedure di attivazione di interventi nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, anche con gli ammortizzatori in deroga e relative disposizioni attuative

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto:

- l'articolo 2, comma 36, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria per il 2009);
 - il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2;
 - il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - il decreto ministeriale n. 45080 del 19 febbraio 2009 di assegnazione provvisoria alla Regioni delle risorse destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga;
 - l'articolo 16 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17;
- richiamati:
- l'Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome sottoscritto in data 12 febbraio 2009, che relativamente ai trattamenti in deroga, prevede che le risorse nazionali, destinate al pagamento delle quota maggioritaria del sostegno al reddito e dei contributi figurativi, siano incrementate da un contributo regionale, derivante da risorse del Fondo sociale europeo a valere sul Programma operativo regionale da destinare ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito e in particolare:
 - la presa d'atto del suddetto Accordo, acquisito agli atti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 40/CSR del 26 febbraio 2009);
 - la presa d'atto del documento relativo all'informativa sullo stato di attuazione del suddetto Accordo e delle relative tabelle 1 e 2, allegati parte integrante, acquisito agli atti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 43/CSR del 25 marzo 2009);
 - intesa sullo schema di accordo in materia di Fondo sociale europeo in base al suddetto Accordo, acquisito agli atti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 75/CSR del 8 aprile 2009);
 - l'Accordo governativo sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in data 16 aprile 2009 finalizzato ad individuare nell'ambito della prima ripartizione delle risorse finanziarie a valere su fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, di mobilità di disoccupazione speciale ed attivare unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse di Fondo sociale europeo - FSE, del Programma operativo regionale - POR, per la realizzazione di politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori interessati;
 - il "Patto per attraversare la crisi, salvaguardando capacità produttive e professionali, occupazione, competitività e sicurezza sociale", sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali in data 8 maggio 2009, Allegato I parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che individua per il sistema regionale, «indirizzi e criteri generali per la gestione condivisa delle procedure e degli strumenti di intervento nelle situazioni di crisi, degli ammortizzatori sociali in

deroga, delle politiche attive per il lavoro e l'occupabilità, al fine della salvaguardia delle capacità produttive, professionali e di lavoro; ferme restando la libertà e la responsabilità delle parti nelle specifiche azioni contrattuali, in riferimento alla legislazione vigente, per le singole situazioni d'impresa»;

dato atto che:

- la sopra citata tabella 2 allegato parte integrante del documento relativo all'informativa sullo stato di attuazione del sopra citato Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome del 12 febbraio 2009, acquisito agli atti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 43/CSR del 25 marzo 2009), definisce nell'ambito del riparto finanziario delle risorse previste dallo stesso Accordo in complessivi 542,8 milioni di Euro le risorse totali per l'Emilia-Romagna disponibili sugli Assi I e II del POR FSE 2007-2013 di cui di cui 148,2 milioni di Euro destinati all'attuazione dell'accordo;
 - le risorse finanziarie pari a 10 milioni di Euro a valere su risorse nazionali già assegnate alla Regione Emilia-Romagna per ammortizzatori sociali in deroga sulla base del sopra richiamato decreto ministeriale n. 45080/09, che come disposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con nota direttoriale prot. n. 14/PROV/56 del 13/3/2009, nelle more della definizione delle modalità di attuazione dell'accordo tra Governo, Regioni, Province autonome del 12/2/2009, tali risorse possono essere utilizzate per i trattamenti in deroga da autorizzare nel 2009, secondo le procedure e le regole già definite per l'anno 2008;
 - sulla base delle disposizioni del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di cui alle note direttoriali prot. n. 14/13415 del 9/10/2008 e prot. n. 14/2023 del 10/2/2009 si è altresì confermata l'autorizzazione ad utilizzare nel corso del 2009 - per la parte non ancora spesa e fino al loro completo esaurimento - le risorse finanziarie attribuite alla Regione Emilia-Romagna a seguito dei precedenti Accordi Governativi per ammortizzatori sociali in deroga del 20 aprile 2005 e del 29 maggio 2007 e dei relativi Decreti Interministeriali;
 - le risorse finanziarie pari a complessivi 50 milioni di Euro assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal punto 1 del sopra citato Accordo governativo del 16/4/2009, nonché le risorse pari a 10 milioni di Euro già assegnati con il sopraccitato n. 45080/09 decreto costituiscono la prima assegnazione a valere sulle risorse nazionali previste dal riparto finanziario delle risorse previste dallo stesso Accordo per la concessione dei trattamenti in deroga, disponibili a seguito dell'adozione di apposito decreto interministeriale, come stabilito dal sopra richiamato art. 2, comma 36 della Legge 203/08;
 - le suddette risorse saranno successivamente integrate, come previsto dal punto 3 del sopra citato Accordo governativo, in una misura massima del 30% da un contributo regionale, derivante da risorse del FSE a valere sul POR, da destinare ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito, che si renderanno disponibili a seguito degli esiti positivi dell'approfondimento tecnico con la Commissione europea, approfondimenti tutt'ora in corso;
 - i lavoratori destinatari dei trattamenti in deroga e l'utilizzo temporale degli stessi trattamenti, come previsto dal punto 6 dello stesso Accordo, sono definiti e modulati sulla base delle specifiche intese fra la Regione e le Parti sociali;
- viste:
- la deliberazione del C.I.P.E. del 15/6/2007 n. 36 concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
 - la decisione della Commissione Europea C(2007)5327 del 26 ottobre 2007 di approvazione del Programma operativo per l'intervento comunitario del FSE ai fini dell'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" nella regione Emilia-Romagna;

richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 117/07 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010";
- la propria deliberazione 680/07 "Approvazione di un accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/03 - L.R. 17/05) in attuazione della delibera GR 503/07" e ss.mm.;
- la propria deliberazione 1681/07 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna FSE Obiettivo 2 'Competitività Regionale e Occupazione' 2007-2013 - Presa d'atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell'Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi";

tenuto conto che:

- per l'erogazione della quota del predetto contributo regionale a carico del sopra richiamato Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna FSE Obiettivo 2, la Regione potrà stipulare, senza oneri aggiuntivi, apposita convenzione con l'INPS che dovrà definire le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi, come previsto dal punto e del sopra citato Accordo Governativo del 16/4/2009;
- le modalità di intervento e l'entità del sopra citato contributo regionale saranno definite sulla base dell'esito positivo degli approfondimenti tecnici in corso con la Commissione Europea in merito all'utilizzo delle risorse del FSE per azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito a favore dei lavoratori ammessi ai suddetti trattamenti in deroga;

dato atto, per le suddette motivazioni, che:

- alla definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del FSE per le sopra citate azioni, nonché all'approvazione della sopra citata convenzione con INPS si provvederà con proprie successive deliberazioni;
- ai trattamenti in deroga autorizzati per periodi precedenti alla stipula dell'accordo della Regione con le Parti sociali, sarà assicurata copertura finanziaria con le risorse assegnate sulla base dell'Accordo governativo del 16/4/2009 e del decreto ministeriale 45080/09 e dalle eventuali economie accertate sulle risorse assegnate a seguito dei precedenti accordi governativi e comunque con altre risorse nazionali. Gli oneri a carico del contributo regionale derivante dalle suddette risorse del FSE a valere sul POR saranno disponibili a seguito di espressione di parere positivo della Commissione Europea in merito all'utilizzo del FSE;

ritenuto, con la presente deliberazione, in attuazione del sopra citato accordo governativo, e in riferimento ai contenuti del sopra richiamato "Patto per attraversare la crisi, salvaguardando capacità produttive e professionali, occupazione, competitività e sicurezza sociale", sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali in data 8 maggio 2009, Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, di procedere all'approvazione delle seguenti disposizioni:

- Modalità per lo svolgimento delle procedure di cui alle Leg-

gi 223/91 e seguenti in materia di "Interventi di cassa integrazione in situazione di crisi e ristrutturazione aziendale, in attuazione dell'art. 16, L.R. 17/05 e per l'attivazione degli "ammortizzatori sociali in deroga", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Indirizzi e criteri generali per gli interventi di competenza istituzionale della Regione nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, nonché modalità e criteri specifici per la gestione dell'accesso e la concessione degli "ammortizzatori sociali in deroga di cui alla Legge 2/09 e seguenti e dell'Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome del 12/2/2009, e dell'Accordo governativo del 16/4/2009, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1720 del 4 dicembre 2006;
- n. 2416 del 29/12/2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

dato atto dei pareri allegati;

su proposta degli Assessori competenti in materia di Attività produttive, Sviluppo economico, Piano telematico e Scuola, Formazione, Lavoro, Università;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) per le motivazioni richiamate in premessa, di procedere all'approvazione delle seguenti disposizioni:

- modalità per lo svolgimento delle procedure di cui alle Leggi 223/91, e seguenti, in materia di "Interventi di cassa integrazione in situazione di crisi e ristrutturazione aziendale, in attuazione dell'art. 16, L.R. 17/05 e per l'attivazione degli "ammortizzatori sociali in deroga", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- indirizzi e criteri generali per gli interventi di competenza istituzionale della Regione nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, nonché modalità e criteri di accesso e concessione degli "ammortizzatori sociali in deroga", di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di assegnare all'Assessore alle attività produttive competente per crisi e ristrutturazione e all'Assessore al lavoro competente per le politiche attive del lavoro lo svolgimento coordinato da parte degli uffici da essi a tali compiti preposti delle azioni di loro competenza previste dalla presente deliberazione;

3) di assegnare per competenza al Servizio Lavoro della Direzione generale "Cultura Formazione Lavoro" la gestione tecnica degli adempimenti, ivi compresa la concessione, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate alla Regione di cui in premessa, dei trattamenti in deroga richiesti;

4) di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

Allegato 1

Un patto per attraversare la crisi, salvaguardando capacità produttive e professionali, occupazione, competitività e sicurezza sociale.

Accordo per interventi nei processi di crisi e ristrutturazioni, a salvaguardia dell'occupazione e per la gestione degli "ammortizzatori in deroga" previsti dall'intesa Stato-Regione del 12 febbraio 2009 e dall'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 16 aprile 2009, allegati.

Premessa

La Regione Emilia-Romagna, l'UPI e L'ANCI regionali, le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali regionali firmatarie che hanno condiviso il metodo di confronto e concertazione per scelte fondamentali per l'economia regionale, condividono, con questo documento, l'importanza e la necessità di un impegno comune di Istituzioni, forze economiche sociali, istituzioni finanziarie, e di tutte le energie della società regionale, di fronte agli effetti della inedita e gravissima crisi che coinvolge tutta l'economia mondiale, e che tocca ora pesantemente l'economia italiana e anche quella della nostra regione.

L'economia produttiva della Regione ha espresso in questi ultimi anni, una significativa capacità di crescita, e di evoluzione nelle tecnologie e nella presenza sui mercati, in particolare internazionali, divenendo protagonista in molti settori della riaffermazione del ruolo e della competitività della manifattura e del sistema economico italiano.

Ora è, innanzitutto, la brusca e prolungata caduta di ordini e programmi produttivi, la grave contrazione dei mercati internazionali, assieme alla già presente insufficienza della dinamica della economia italiana, che si aggrava ulteriormente, con una diminuzione di ricavi determinata dalla crisi di domanda, e con l'incertezza nella disponibilità di risorse di credito, a determinare grandissime difficoltà proprio al sistema delle imprese più qualificate.

Peraltro è ormai evidente che le cause e i caratteri della crisi internazionale, propongono questioni di fondo e strutturali, per l'economia globale e per l'economia italiana: la necessità cioè di nuove regolazioni dei mercati finanziari, ma anche di innovazione nei modelli di sviluppo, di prodotti e di consumi, di maggiori investimenti in istruzione e ricerca; in egual modo nelle politiche economiche a livello internazionale, europeo, e nel nostro paese.

Dentro la crisi e oltre la crisi, quindi, avremo certamente di fronte una sfida ancor più intensa per affrontare i mercati internazionali e la competizione tecnologica che sarà una grande prova per tutto il sistema economico e sociale del paese e dei suoi territori: una prova del saper crescere di nuovo e di più in qualità, competitività e innovazione.

La Regione, l'UPI e l'ANCI e le forze economiche e sociali che sottoscrivono questo documento ritengono quindi che di fronte e a questa inedita crisi, occorre ancor di più condividere, una nuova prova di concertazione per la coesione economica e sociale della nostra società regionale, un vero e proprio impegno di responsabilità comune.

Con il presente documento quindi i firmatari sottoscrivono l'impegno ad un patto per attraversare la crisi, salvaguardando insieme capacità produttive e lavoro, occupazione e capacità professionali, sicurezza sociale, anche per le condizioni dell'occupazione femminile, giovanile e dei migranti; per partecipare all'obiettivo, fondamentale per tutti, di individuare e promuovere concretamente scelte per rilanciare nuovo sviluppo, ancora più equo e solidale.

Per la Regione tale impegno riguarda l'attuazione delle politiche pubbliche già individuate: nel Documento Unico di Programmazione per il programma di investimenti in infrastrutture sul territorio da svilupparsi assieme agli Enti Locali; nei programmi per il sostegno al credito e per il sostegno alle attività produttive industriali e agroindustriali, del commercio, del turismo, dei servizi; per la ricerca e l'innovazione, per la formazione e l'istruzione, e per l'occupabilità; per la mobilità e la qualità ambientale; per la sicurezza sociale.

Per le imprese tale impegno riguarda l'ulteriore attenzione agli investimenti per l'innovazione, la crescita e il consolidamento delle imprese, il radicamento territoriale, la salvaguardia dell'occupazione e della qualità del lavoro.

Le parti sociali sottoscrittrici si impegnano a divulgare i contenuti del presente accordo, al fine di produrre la massima condivisione nella società regionale degli obiettivi in esso contenuti, e per la sua efficacia operativa.

Il presente documento fissa in particolare gli obiettivi, gli indirizzi, i criteri di seguito indicati, per una gestione condivisa degli strumenti di intervento, nella attuale situazione critica dei mercati, in cui sono fortemente ridotte le possibilità produttive delle imprese: come ulteriormente definiti anche dalla più recente normativa e dall'Accordo Stato-Regioni del 12/2/2009 e dall'Accordo Ministero del Lavoro e della Salute-Regione Emilia-Romagna del 16/4/2009 per la gestione di "ammortizzatori sociali in deroga". E per una politica attiva del lavoro realizzata di concerto con le Province, valorizzando l'apporto delle parti sociali componenti la CRT, a favore dell'occupazione e a sostegno al reddito.

La Regione e le parti sociali sottoscrittrici condividono altresì l'urgenza e la necessità che si dia seguito ad un ulteriore confronto tra Governo, Istituzioni regionali e territoriali, forze economiche e sociali sulle scelte e sulla mobilitazione di risorse adeguate a misurarsi con i problemi della crisi, mettendo in campo nuovi interventi di politiche industriali, e una politica economica generale capace di sostenere effettivamente investimenti strategici nel territorio, investimenti e capacità produttiva delle imprese, redditi dei lavoratori/trici; in egual modo una nuova politica industriale ed economica, indispensabile anche per perseguire una ripresa dell'economia italiana che non può limitarsi ad attendere la ripresa internazionale.

Regione e parti sociali condividono altresì che il Governo dovrà effettivamente garantire l'impegno già assunto per il pieno finanziamento degli interventi in deroga che risulteranno necessari in ogni Regione e dare risposta alle esigenze già poste da Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali nazionali per l'allungamento dei trattamenti di Cigo e per la revisione dei massimali di integrazione al reddito così come per la tutela dei migranti che perdono il lavoro.

Il presente accordo individua, per il sistema regionale, i seguenti indirizzi e criteri generali per la gestione condivisa delle procedure e degli strumenti di intervento nelle situazioni di crisi, degli "ammortizzatori sociali in deroga", delle politiche attive per il lavoro e

l'occupabilità, al fine della salvaguardia delle capacità produttive, professionali e di lavoro; ferme restando la libertà e la responsabilità delle parti nelle specifiche azioni contrattuali, in riferimento alla legislazione vigente, per le singole situazioni d'impresa.

Regione e parti sociali ritengono, a fronte delle tante situazioni critiche che si presentano nel sistema delle imprese, di consolidare, anche con la condivisione dei criteri generali, descritti in seguito, una utilizzazione e gestione degli ammortizzatori sociali e delle procedure previste dalle Leggi vigenti, dall'Accordo Stato-Regioni del 12/2/2009 e dall'Accordo sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna con il Ministero del Lavoro e della Salute il 16/4/09 rivolte a tale obiettivo.

Per questo:

- la Regione, in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali, e con l'impegno comune dell'Assessorato alle Attività Produttive, competente per gli interventi in crisi e ristrutturazioni, e dell'Assessorato al Lavoro e Formazione, competente per le politiche attive del lavoro, attiva le azioni per lo svolgimento del confronto e delle consultazioni previste anche in sede istituzionale tra le parti sociali per le situazioni di impresa, di settore; e per l'attivazione degli "ammortizzatori in deroga", secondo quanto indicato negli Allegati parti integranti del presente accordo.

Promuove l'insediamento di un Tavolo Tecnico con le parti sociali e in collaborazione con le Province e gli altri Enti preposti per il monitoraggio delle situazioni di crisi e delle dinamiche del mercato del lavoro. Per l'attivazione di tali procedure Regione e Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali Confederali regionali condividono il contenuto degli Allegati parti integranti del presente accordo, impegnandosi alla applicazione delle procedure in esso previsto, anche con la propria partecipazione. Le Associazioni imprenditoriali e i Sindacati confederali regionali partecipano attivamente alle procedure secondo quanto previsto negli stessi Allegati.

- Le modalità degli interventi di politica attiva che accompagneranno i soggetti beneficiari dei trattamenti di ammortizzatori sociali ordinari e in deroga verranno concertate in Commissione Regionale Tripartita e in Comitato di Concertazione Interistituzionale, perseguendo la piena aderenza ai bisogni del sistema economico sociale del territorio e in coerenza con le regole comunitarie relativamente all'utilizzo del FSE.
- La Regione e le Associazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie convengono che la gestione delle procedure previste e l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, ivi compresi gli stessi nuovi interventi "in deroga", si svolga, fermo restando quanto previsto nella legislazione vigente, secondo quanto indicato negli Allegati parti integranti del presente accordo con:
 - Buone pratiche di ricerca di una concertazione, e l'impegno comune ad una definizione delle soluzioni da adottare, coerente con le condizioni e casistiche che si presentano.
 - L'Impegno ad operare per la salvaguardia dell'occupazione, perseguendo anche nel caso di un ricorso a procedure di mobilità, soluzioni condivise, per la rioccupazione, per la riqualificazione professionale a sostegno della occupabilità, per la gestione dei criteri sociali e con l'esclusione comunque di procedure unilaterali di licenziamento collettivo anche attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti di ammortizzatori sociali secondo quanto indicato all'allegato B).

- L'impegno a garantire rapidità e semplicità di fruizione degli interventi per i lavoratori/trici anche attraverso i pagamenti diretti INPS.

Il presente accordo potrà essere integrato e/o modificato qualora le parti lo richiedano o intervengano modifiche legislative.

Bologna, 8 maggio 2009

ALLEGATO 1/A)

Modalità per lo svolgimento delle procedure di cui alle Leggi 223/1991, e seguenti, in materia di “Interventi di cassa integrazione in situazione di crisi e ristrutturazione aziendale, in attuazione dell’art. 16 L.R. 17/2005 e per l’attivazione degli ammortizzatori sociali “in deroga” secondo la L. 2/2009, e la Legge 33/2009 e secondo quanto stabilito negli Accordi Stato-Regioni del 12/2/2009 e Ministero del Lavoro e della Salute-Regione Emilia-Romagna del 16/4/2009.

Come indicato dall’art. 3 del Dlgs. 469/1997 la Regione svolge, con la collaborazione delle Amministrazioni Provinciali, le funzioni di competenza istituzionale previste dalle Leggi 223/1991 e seguenti, per l’attivazione, con le relative procedure, degli interventi nelle situazioni di crisi e ristrutturazione di impresa e di settore, con l’utilizzo di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, o di dichiarazione di mobilità del personale o con promozione di accordi finalizzati a contratti di solidarietà, così come degli interventi per l’attivazione degli ammortizzatori sociali “in deroga”, previsti dalla L. 203/2008, art. 2, c. 36, nonché dalla L. 2/2009 e L. 33/2009. Al confronto sono invitate a partecipare le Amministrazioni comunali interessate e le Direzioni provinciali/regionale del Ministero del Lavoro.

Tali funzioni sono svolte per la Regione dall’Assessorato Attività Produttive, per la delega agli interventi per crisi e ristrutturazioni, e dall’Assessorato Lavoro e Formazione, competente per le politiche attive del lavoro.

La Regione con i sopra indicati Assessorati competenti:

- riceve contemporaneamente alle Amministrazioni Provinciali interessate le richieste di attivazione e svolgimento delle procedure di Legge per gli interventi di Cigs, contratti di solidarietà e degli “ammortizzatori sociali in deroga”, nonché per le dichiarazioni di mobilità;
- promuove i tavoli di confronto presso i propri uffici o ne concorda con le Province la promozione presso gli uffici provinciali con le seguenti modalità:

Le procedure relative agli accordi per la concessione degli “ammortizzatori sociali in deroga”; e, per le imprese/gruppi di imprese insediati in più province o superiori ai 250 addetti, per la consultazione relativa alla concessione di Cigs secondo Legge 223/91, così come, nei casi di procedure per la dichiarazione di mobilità, per l’attivazione del confronto in sede istituzionale esaurita la fase di confronto sindacale, si svolgono direttamente presso gli uffici della Regione con la partecipazione delle Province e dei Comuni interessati;

Le procedure istruttorie di consultazione per la concessione di trattamenti di Cigs o per la dichiarazione di mobilità ex Legge 223/91, così come l’istruttoria del confronto in sede istituzionale, esaurita la fase di confronto sindacale, per le imprese con insediamento in una sola provincia inferiori a 250 addetti, sono promosse d’intesa fra Regione e Provincia interessata e si svolgono presso gli uffici provinciali.

La Regione, per tutte le procedure, viste le documentazioni istruttorie formalizza i verbali conclusivi delle procedure e i pronunciamenti di competenza istituzionale, esprime i pareri previsti per le procedure di competenza ministeriale, promuove le relazioni utili con gli altri uffici interessati (Ministeri, Inps, Inail, Unioncamere, Camere di Commercio, etc.).

La Regione promuove altresì l'insediamento del tavolo tecnico con le parti sociali, in collaborazione con le Province e con gli altri Enti preposti per il monitoraggio degli interventi attivati per le situazioni di crisi, compresi gli "ammortizzatori in deroga".

Le Amministrazioni Provinciali promuovono nell'ambito delle attività territoriali per le politiche attive del lavoro le azioni connesse agli interventi per la rioccupazione e qualificazione professionale derivanti dalle procedure oggetto del presente accordo.

Le procedure presso gli uffici regionali sono svolte con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali regionali confederali e delle categorie interessate, a livello regionale e territoriale. Le procedure presso gli uffici provinciali sono svolte con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali territoriali confederali e delle categorie interessate.

Le procedure di accordi relativi all'attivazione degli "ammortizzatori sociali in deroga" sono svolte e sottoscritte dalla Regione con le associazioni imprenditoriali regionali e le organizzazioni sindacali regionali confederali e delle categorie regionali e territoriali interessate.

Le Organizzazioni sindacali confederali regionali e delle categorie interessate possono richiedere per situazioni di crisi per le quali siano state attivate procedure di intervento, alla Regione e alle Province interessate, di promuovere un confronto in sede istituzionale ancor prima delle tempistiche e delle modalità previste dalla Legge.

In tali casi, senza pregiudizio, per i termini di Legge, la Regione si attiva in collaborazione con le Province interessate per la prosecuzione del confronto in sede istituzionale.

Modalità di svolgimento delle procedure per l'attivazione degli "ammortizzatori sociali in deroga".

Le richieste di attivazione di Cassa Integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, o con dichiarazione di mobilità, in deroga, sono indirizzate alla Regione, Assessorato Attività Produttive e Assessorato Lavoro e Formazione, e alla Provincia interessata, dalla/e impresa/e interessata/e assistita/e dall'Associazione imprenditoriale di appartenenza, e comunicate alla Rappresentanze Sindacali aziendali (ove presenti) e/o alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria. La Regione provvede alla convocazione dell'incontro per l'esame della richiesta, con le procedure sopra indicate, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda. L'esame e l'eventuale concessione o diniego, anche a seguito delle consultazioni svolte, si concludono entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

ALLEGATO 1/B)

1. Indirizzi e criteri generali per l'utilizzo delle procedure di attivazione di interventi nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, anche con gli "ammortizzatori in deroga".

La Regione, le Associazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie condividono i seguenti indirizzi e criteri per il coerente utilizzo delle procedure di cui alla Legge 223/91 in riferimento ad interventi di ammortizzatori sociali nelle situazioni di crisi, ristrutturazione e riorganizzazione; e per l'attivazione degli "ammortizzatori in deroga".

- 1.1) A fronte della verifica di una comprovata caduta di ordinativi e quindi di necessità di riduzione di programmi produttivi si ricorrerà all'utilizzo della Cassa integrazione ordinaria: nei settori già aventi diritto con le procedure di consultazione sindacale già vigenti, e nei settori non coperti dalla attuale normativa con gli interventi in deroga secondo quanto indicato al successivo capitolo 2.3 del presente accordo. Gli accordi sottoscritti daranno conto anche ai fini delle procedure INPS, con comune dichiarazione delle parti, della previsione di ripresa produttiva, non prevedendo, quindi, ove necessario, discontinuità di utilizzo al termine delle prime 13 settimane. Gli accordi privilegeranno soluzioni di riduzione dei programmi produttivi invece che sospensioni prolungate, e soluzioni di rotazione, funzionalmente alle esigenze di qualità ed efficienza produttiva, tra i dipendenti interessati. Le parti sociali alle quali spetta la definizione degli accordi per l'utilizzo di Cigo secondo le procedure previste dalla Legge n. 164/1975 privilegeranno anche in tali accordi i criteri indicati al successivo punto 2.3.
- 1.2) A fronte della comprovata e condivisa necessità di realizzare processi di ristrutturazione o riorganizzazione (e anche quando tali processi prevedano cessazioni di parti delle attività produttive nell'ambito delle singole unità o di gruppi di imprese), si esaminerà prioritariamente la presentazione e il confronto su piani industriali per la ristrutturazione/riorganizzazione, comprensivi della gestione dei problemi occupazionali, con il ricorso quindi all'utilizzo della CIGS per ristrutturazione per 24 mesi.
- 1.3) Il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale verrà preso in esame nei casi in cui ricorrono le previsioni della Legge e delle normative connesse.
- 1.4) Nel ricorso a procedure di mobilità, escludendo la determinazione unilaterale di licenziamenti, si darà priorità a criteri di volontarietà, e alla considerazione della condizione previdenziale dei lavoratori/trici, che nel periodo di mobilità raggiungano il diritto alla pensione.

- 1.5) Nelle procedure di ricorso a Cassa integrazione sia ordinaria sia straordinaria sia di mobilità si verificherà l'effettiva attuazione della nuova previsione di Legge relativa alla erogazione diretta degli assegni da parte INPS e, in mancanza, si promuoveranno tutte le forme utili per realizzare l'anticipazione dei trattamenti anche ricorrendo ove necessario agli accordi con gli Istituti di credito come previsto nelle Intese promosse dalla Regione e/o dalle Province.
 - 1.6) Nei casi di utilizzo prolungato della CIGS o CIGO, o di accordi di mobilità, si promuoverà l'attivazione di progetti per la rioccupazione e la occupabilità dei lavoratori interessati anche con l'utilizzo di programmi di formazione e riqualificazione professionale, con l'attivazione delle Amministrazioni Provinciali e locali, e la determinazione di tutte le iniziative volte a favorire la partecipazione dei lavoratori.
 - 1.7) Nei casi in cui risulti possibile, si valuterà anche l'eventuale attivazione del contratto di solidarietà di cui all'art. 1 della L. 863/1984 e ss.mm, che prevede una riduzione dell'orario di lavoro da concordarsi tra le parti, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, che si colloca nell'ordinamento vigente in alternativa al ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari compresa la mobilità.
 - 1.8) A livello regionale, sulla base delle linee di indirizzo e degli standard concertato con la Commissione Regionale Tripartita ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale, saranno attivati appositi programmi di politiche attive del lavoro diretti alla riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati a seguito di crisi al fine di favorirne il ricollocamento occupazionale. Al fine di contrastare il ricorso al lavoro sommerso derivante dall'attuale disciplina relativa ai permessi di soggiorno per i lavoratori/trici non comunitari che hanno perso il lavoro, attraverso l'utilizzo di politiche attive integrate con gli interventi di ammortizzatori sociali, la Regione e le Parti sociali si impegnano a ricercare le misure per una possibile ricollocazione. La Regione Emilia-Romagna per gli interventi indicati in precedenza mette a disposizione quote afferenti al FSE e corrispondenti a quanto previsto dall'Accordo Governativo.
- 2. Indirizzi specifici e criteri specifici per la gestione degli "ammortizzatori sociali in deroga" a seguito di quanto previsto nella nuova normativa e nell'Accordo Stato-Regioni del 12/2/2009.**

2.1) Ambiti e modalità di applicazione

La Regione provvede alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, ai lavoratori/trici subordinati a tempo determinato o indeterminato, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti, i lavoratori/trici somministrati da agenzia di somministrazione che durante la loro missione vedano l'impresa utilizzatrice aprire procedure per l'accesso agli ammortizzatori sociali, dei lavoratori/trici soci di cooperative purché con contratto di

lavoro subordinato nonché dei lavoratori/trici, che non beneficiano di nessuno degli ammortizzatori sociali stabiliti dalla legislazione ordinaria.

Le procedure per la richiesta, per le consultazioni, per la concessione sono svolte secondo quanto indicato nell'Allegato A).

Gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere autorizzati dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.

Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazioni al reddito si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti in deroga di Cassa Integrazione Ordinaria e/o Straordinaria Guadagni, di Mobilità e di Disoccupazione Speciale le disposizioni rispettivamente di cui all'art.8 comma 3 della L.160/88 e art.16 comma 1 della Legge n. 223/91. Pertanto, lavoratori/trici destinatari dei suddetti trattamenti di Cassa Integrazione in deroga dovranno avere almeno 90 giorni di anzianità presso l'impresa che ha proceduto alla sospensione per la quale è richiesto lo stesso trattamento e i lavoratori in mobilità o in disoccupazione speciale 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato. I lavoratori che possono accedere ai trattamenti in deroga devono provenire da imprese ubicate nel territorio dell'Emilia-Romagna anche solo come sede operativa o da privati datori di lavoro non imprenditori di cui all'art. 24, comma 1bis della Legge 223/1991, con unità operative ubicate nel territorio dell'Emilia-Romagna.

I trattamenti in deroga sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2009; così come definito dalla Legge n. 2 del 2009, il diritto a percepire i suddetti trattamenti è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, o a un percorso di riqualificazione professionale come previsto dalla normativa vigente

Per le sospensioni dal lavoro attivate antecedentemente alla data del presente accordo, sulla base di apposite consultazioni sindacali, potrà essere richiesto l'accesso ai trattamenti in deroga per i periodi di sospensione già realizzata, secondo le procedure indicate al documento Allegato A).

La Regione procederà, nel limite complessivo delle risorse finanziarie a disposizione, previa verifica dei criteri, alla concessione dei trattamenti, di norma entro il limite massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta dei trattamenti in deroga. Dei provvedimenti di concessione verrà data comunicazione all'INPS oltre che agli interessati o ad eventuali loro delegati e alle Province anche ai fini dell'avvio delle politiche attive.

2.2) Proroga in deroga di Cigs

La concessione di proroghe, sulla base dell'Accordo Stato-Regioni e del presente Accordo, dei trattamenti di Cassa integrazione straordinaria è valutata prioritariamente a fronte di procedure per processi di ristrutturazione con un utilizzo della Cigs svoltosi per 24 mesi. Con una procedura di consultazione in sede istituzionale si verificherà lo svolgimento positivo dei piani intrapresi e la ulteriore definizione di obiettivi e impegni specificatamente rivolti al riassorbimento di esuberanti, alla rioccupazione in altre imprese, al completamento di iniziative per la riqualificazione professionale. La proroga di utilizzo di cassa integrazione per crisi,

al termine dei 12 mesi, è esaminata, a valere sul presente Accordo, dopo aver esperito una verifica per la concessione di tale proroga direttamente da parte del Ministero del Lavoro, per la realizzazione di specifici programmi per il reimpiego dei lavoratori o ove l'impresa sia interessata ulteriormente da procedure concorsuali o per la cessione d'azienda, con impegni per la rioccupazione dei lavoratori. Le proroghe sono concedibili di norma fino ad ulteriori 6 mesi rinnovabili per un massimo di 6 mesi sulla base di ulteriori accordi.

2.3) Concessione in deroga di Cassa integrazione ordinaria e straordinaria

La concessione in deroga a imprese e lavoratori/trici aventi diritto, secondo quanto sopra indicato al punto 2.1, di Cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione o crisi è valutata sulla base delle condizioni e dei criteri previsti nella Legge n. 223/91 e normative connesse, e gestita con le procedure in esse indicate. La concessione in deroga è attivata per una durata massima di 6 mesi. Alla fine di tale periodo un incontro di verifica potrà individuare ulteriori determinazioni, ivi compreso un nuovo accordo per una durata massima di altri 6 mesi.

Per le situazioni non ricadenti nelle casistiche relative alla concessione di Cigs per ristrutturazioni o crisi e segnate tuttavia da temporanee cadute di ordinativi, di committenza, di mercato o di ricavi, con comprovate necessità quindi di riduzione di programmi produttivi o di attività, può essere richiesta la concessione in deroga di un intervento equivalente alla Cassa integrazione guadagni ordinaria. Può essere autorizzato, nell'ambito di un periodo massimo di 6 mesi, a copertura di 90 giornate lavorative, anche non continuative, e per un totale (convenzionale) di 720 ore massime di sospensione sulla base di riduzione di giornate lavorative/uomo (con un minimo di 4 ore lavorate/giorno).

Gli interventi di norma non determineranno una sospensione totale e continuativa dell'attività dell'impresa per più di 30 giornate possono essere concessi sulla base di accordi tra la Regione e le Parti sociali, anche in connessione alla flessibilità degli orari definiti dalle Parti sociali. Alla fine di tale periodo un incontro di verifica potrà individuare ulteriori determinazioni, ivi compreso un nuovo accordo di utilizzo di Cigo per un periodo ulteriore massimo di altri 6 mesi e corrispondente ad un equivalente e nei limiti delle riduzioni lavorative sopra indicate. L'accesso alla Cigo in deroga è definita sulla base di accordi tra Regione, impresa/e, associazioni imprenditoriali e Sindacati confederali e di categoria regionali e territoriali interessati, che potranno riguardare anche aggregazioni di imprese per settori/filiere/bacini produttivi territoriali. Tali accordi, di norma daranno conto delle prospettive e dei programmi per la ripresa.

Gli apprendisti e i lavoratori/trici somministrati presso imprese che accedono ai trattamenti di integrazione salariale stabiliti dalla vigente legislazione per i periodi di sospensione dell'attività potranno accedere ai trattamenti in deroga nei limiti e con le modalità sopra stabilite.

2.4) Interventi collegati agli Enti bilaterali

Per i settori nei quali è presente l'attività degli Enti bilaterali, le procedure per addivenire all'accesso ai trattamenti in deroga, come indicate nell'Allegato A), possono svolgersi, ove concordato con le Parti sociali in collaborazione con tali Enti. Le consultazioni si concluderanno con accordi tra Regione, Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali confederali e di categoria interessate.

In riferimento a quanto previsto nell'art. 7-ter della Legge n. 33 del 2009 che disciplina l'accesso al trattamento in deroga, fermo restando quanto già espresso al punto 2.1 "gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere autorizzati dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa" e quanto indicato nella Legge 02/2009 come modificata dalla Legge n. 33/2009: "è riconosciuto l'accesso ..., in caso di sospensione dal lavoro..., all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (o ridotti) ..., subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni", si darà corso a quanto previsto all'art. 7 ter della Legge n. 33/2009 secondo il quale "nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente".

2.5) Concessione in deroga di mobilità

La concessione in deroga alle imprese e ai lavoratori/trici aventi diritto, secondo quanto indicato al punto 2.1, viene definito sulla base dei criteri e con le modalità individuate all'Allegato B) punti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, dopo aver esperito l'utilizzo di Cigs in deroga, fino ad un massimo di 6 mesi.

Nella specifica condizione della mobilità ex Legge 236/93 il trattamento di mobilità è concesso per 4 mesi dopo la fruizione del trattamento di disoccupazione ordinaria, in presenza e in connessione a programmi di reinserimento definiti. Il datore di lavoro, che assume i suddetti lavoratori/trici, potrà beneficiare di un contributo a incentivo dell'assunzione pari al trattamento in deroga non goduto dai lavoratori stessi.

2.6) Politiche attive del lavoro

A livello regionale, sulla base delle linee di indirizzo e degli standard concertati con la Commissione Regionale Tripartita ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale, saranno attivati appositi programmi di politiche attive del lavoro diretti alla riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati a seguito di crisi al fine di favorirne il ricollocamento occupazionale. In particolare, saranno promosse azioni di presa in carico da parte dei servizi per il lavoro, di orientamento, di formazione ,e

di supporto all'inserimento lavorativo, finalizzate alla qualificazione e allo sviluppo di nuove competenze. per il reinserimento lavorativo.

La Regione Emilia-Romagna per gli interventi indicati in precedenza mette a disposizione quanto indicato al punto 1.8 del presente Accordo.

2.7) Monitoraggio

Nell'ambito delle rispettive competenze in materia di verifica dell'andamento complessivo della spesa per gli ammortizzatori sociali in deroga, la Regione Emilia-Romagna congiuntamente alla Direzione regionale INPS e al Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, per tramite di Italia Lavoro spa, al fine del rispetto del quadro di compatibilità economica, procederanno nelle attività di costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Emilia – Romagna.

Rapporti di monitoraggio verranno messi a disposizione delle parti sottoscrittrici il presente accordo e delle Amministrazioni Provinciali con cadenza periodica.

Allegato A

Modalità per lo svolgimento delle procedure di cui alle Leggi 223/1991, e seguenti, di competenza della Regione, in materia di “Interventi di cassa integrazione in situazione di crisi e ristrutturazione aziendale, e di dichiarazione di mobilità, contratti di solidarietà, in attuazione del D.Lgs 469/1997 e dell’art. 16 L.R. n.17/2005; e per l’attivazione degli “ammortizzatori sociali in deroga”;

Procedure di consultazione

Come indicato dall’art.3 del D.Lgs. 469/1997 e dell’art.16 della L.R.n.17/2005 la Regione svolge, con la collaborazione delle Amministrazioni Provinciali, le funzioni di sua competenza istituzionale previste dalle Leggi n.223/1991 e seguenti, per l’attivazione, con le relative procedure, degli interventi nelle situazioni di crisi e ristrutturazione di impresa e di settore; con l’utilizzo di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, o di dichiarazione di mobilità del personale; nonché per l’attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga; e per la promozione di accordi finalizzati a contratti di solidarietà.

Al confronto sono invitate a partecipare le Direzioni provinciali/regionale del Ministero del Lavoro e le Amministrazioni comunali interessate.

La Regione pertanto:

- riceve contemporaneamente alle Amministrazioni Provinciali interessate le richieste di attivazione e svolgimento delle procedure di Legge per gli interventi di CIGS, per le dichiarazioni di mobilità; e promuove l’eventuale ricorso ai contratti di solidarietà;
- promuove i relativi tavoli di confronto presso i propri uffici o ne concorda con le Province la promozione presso gli uffici provinciali con le seguenti modalità.

Le procedure relative alla definizione di accordi per le imprese/gruppi di imprese insediati in più province che occupano un numero di addetti uguale o superiore ai 250, per la concessione di CIGS, così come nei casi di procedure per la dichiarazione di mobilità per l’attivazione del confronto in sede istituzionale, esaurita la fase di confronto sindacale, si svolgono direttamente presso gli uffici della Regione con la partecipazione delle Province e dei Comuni interessati.

Per le imprese con insediamento in una sola Provincia con un numero di addetti inferiore a 250, la consultazione per la concessione di trattamenti di CIGS o per la dichiarazione di mobilità ex Legge 223/91, sono promosse d’intesa fra Regione e Provincia interessata e si svolgono presso gli uffici provinciali.

La Regione, per tutte le procedure avviate anche in sede provinciale, viste le documentazioni istruttorie risultanti dalle consultazioni svoltesi presso gli uffici provinciali, formalizza i verbali conclusivi delle procedure e i pronunciamenti di competenza, nonché i pareri previsti per le procedure di competenza ministeriale.

Le procedure presso gli uffici regionali sono svolte con la partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali regionali confederali e delle categorie interessate, a livello regionale e territoriale. Le procedure presso gli uffici provinciali sono svolte con la partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali territoriali confederali e delle categorie interessate.

Le Organizzazioni sindacali confederali regionali e delle categorie interessate possono richiedere per situazioni di crisi per le quali siano state attivate procedure di intervento, alla Regione e alle Province interessate, di promuovere un confronto in sede istituzionale ancor prima delle tempistiche e delle modalità previste ordinariamente dalla normativa.

In tali casi, senza pregiudizio, per i termini di Legge, la Regione si attiva in collaborazione con le Province interessate per la prosecuzione del confronto in sede istituzionale.

Ai fini dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, i datori di lavoro applicano le procedure previste dall'art. 2 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218. Ai fini dell'esame congiunto come indicato in tale procedura, il datore di lavoro direttamente o tramite l'Associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, dovrà indirizzare la domanda alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato Attività produttive, Sviluppo economico, Piano telematico e Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e Lavoro e contemporaneamente all'Amministrazione provinciale territorialmente competente; e presentarla al:

Regione Emilia-Romagna
Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro
Servizio Lavoro
Ufficio protocollo stanza n.714
Viale A.Moro, 38
40129 Bologna BO

La domanda dovrà contenere gli elementi informativi previsti relativi agli interventi richiesti e ai lavoratori/trici coinvolti. E' allegato alla presente delibera lo schema dei dati informativi che dovranno essere contenuti nelle domande di esame congiunto per l'accesso ai suddetti trattamenti.

Le stesse modalità di richiesta dovranno essere seguite per svolgimento delle procedure di Legge per l'accesso ai contratti di solidarietà nonché per le dichiarazioni di mobilità.

Modalità di svolgimento delle procedure per l'attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga

Le richieste di attivazione in deroga di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria o con dichiarazioni di mobilità, sono anch'esse indirizzate alla Regione, Assessorato Attività Produttive e Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e Lavoro, e alla Provincia interessata dalla/e Impresa/e interessata/e assistita/e o tramite l'Associazione imprenditoriale a cui appartiene o a cui ha conferito mandato di rappresentanza e contemporaneamente comunicate alle Rappresentanze sindacali aziendali (ove presenti) e alle Organizzazioni sindacali di categoria. Le domande sono presentate al:

Regione Emilia-Romagna
Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro
Servizio Lavoro
Ufficio protocollo stanza n.714
Viale A.Moro, 38
40129 Bologna BO

La Regione provvede alla convocazione dell'incontro per l'esame della richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della domanda. Tali procedure per il raggiungimento dell'accordo sono svolte e sottoscritte dalla Regione con le Associazioni imprenditoriali regionali e delle Organizzazioni sindacali regionali confederali e delle categorie regionali e territoriali interessate.

L'esame e la procedura complessiva, che determina l'eventuale concessione o diniego a seguito delle consultazioni svolte, si concludono entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

E' allegato alla presente delibera lo schema dei dati informativi che dovranno essere contenuti nelle domande di esame congiunto per l'accesso ai suddetti trattamenti in deroga.

Per i settori nei quali è presente l'attività degli Enti bilaterali, le procedure per addivenire all'accesso ai trattamenti in deroga come sopra indicate, possono svolgersi, ove concordato con le Parti sociali, in collaborazione con tali Enti. Le consultazioni si concluderanno con accordi tra Regione, Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali confederali e di categoria interessate.

Per le sospensioni dal lavoro attivate antecedentemente all'approvazione delle presenti disposizioni, sulla base di apposite consultazioni sindacali, potrà essere inoltrata con le stesse modalità sopra indicate, la richiesta di esame congiunto per l'accesso ai trattamenti in deroga per i periodi di sospensione già realizzati. Tale richiesta dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Ai fini di eventuali richieste di esame congiunto per proroghe/rinnovi delle autorizzazione ai trattamenti, nell'ambito delle durate sopra definite, queste dovranno essere richieste prima della conclusione dei periodi di trattamenti già autorizzati e le procedure di consultazione in sede istituzionale verificheranno lo svolgimento positivo dei piani intrapresi e la ulteriore definizione di obiettivi e impegni specificatamente rivolti al riassorbimento degli eventuali esuberanti, alla rioccupazione in altre imprese, al completamento di iniziative per la riqualificazione professionale.

Monitoraggio e politiche attive del lavoro

La Regione promuove l'insediamento del Tavolo tecnico con le parti sociali, in collaborazione con le Province e con gli altri Enti preposti per il monitoraggio degli interventi attivati per le situazioni di crisi.

Le Amministrazioni Provinciali promuovono nell'ambito delle attività territoriali per le politiche attive del lavoro le azioni connesse agli interventi per la rioccupazione e qualificazione professionale derivanti dalle suddette procedure.

Schema di richiesta di consultazione sindacale per gli Ammortizzatori sociali in deroga richiamato nell'allegato A

Alla Regione Emilia-Romagna
Assessorato Attività produttive, Sviluppo Economico,
Piano Telematico
Assessorato Scuola, Formazione Professionale,
Università e Lavoro
c/o Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro
Servizio Lavoro (Ufficio protocollo stanza n. 714)
Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna

Oggetto: Richiesta di esame congiunto per la procedura di Ammortizzatori sociali in deroga di cui alla DGR. 692/2009

Il Datore di lavoro _____ con sede legale in _____

chiede con la presente di essere convocato congiuntamente alle Organizzazioni sindacali, al fine di esaminare la situazione aziendale creatasi nelle proprie unità operative di:

_____ (*), per l'espletamento della procedura di consultazione in sede istituzionale, finalizzata agli ammortizzatori sociali in deroga.

Firma del rappresentante del datore di lavoro
o dell'Associazione datoriale a cui conferisce mandato

(*) indicare l'indirizzo delle sedi operative interessate alla procedura

Schema di richiesta di consultazione sindacale per i trattamenti di CIGS o dichiarazione di mobilità di cui alla Legge 223/1991 richiamato nell'allegato A

Alla Regione Emilia-Romagna
Assessorato Attività produttive, Sviluppo Economico,
Piano Telematico
Assessorato Scuola, Formazione Professionale,
Università e Lavoro
c/o Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro
Servizio Lavoro (Ufficio protocollo stanza n. 714)
Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna

Oggetto: Richiesta di esame congiunto per la procedura di CIGS/Mobilità (*) di cui alla Legge 223/1991

Il Datore di lavoro _____ con sede legale in _____

che occupa un numero di addetti complessivo superiore a 250 unità

che ha sedi operative interessate insediate in più province,

chiede con la presente di essere convocata congiuntamente alle Organizzazioni sindacali, al fine di esaminare la situazione aziendale creatasi nelle proprie unità operative di:

_____ (**), per l'espletamento della procedura di consultazione in sede istituzionale, finalizzata alla procedura di cui all'oggetto.

Firma del rappresentante del datore di lavoro
o dell'Associazione datoriale a cui conferisce mandato

(*) evidenziare la causale della procedura

(**) indicare l'indirizzo delle sedi operative interessate alla procedura

Allegato B

Indirizzi e criteri generali per gli interventi di competenza istituzionale della Regione nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, nonché modalità e criteri specifici per la gestione e la concessione degli “ammortizzatori sociali in deroga” di cui alla Legge 2/09 e ss.mm. e dell’Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome del 12/2/09 e dell’Accordo governativo del 16/4/09.

1. Indirizzi e criteri generali per gli interventi di competenza istituzionale della Regione nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione.

- 1.1) A fronte della comprovata e condivisa necessità di realizzare processi di ristrutturazione o riorganizzazione (e anche quando tali processi prevedano cessazioni di parti delle attività produttive nell’ambito delle singole unità o di gruppi di imprese), si esaminerà prioritariamente la presentazione e il confronto su piani industriali per la ristrutturazione/riorganizzazione, comprensivi della gestione dei problemi occupazionali, con il ricorso quindi all’utilizzo della CIGS per ristrutturazione per 24 mesi.
- 1.2) Il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale verrà preso in esame nei casi in cui ricorrono le previsioni della Legge e delle normative connesse.
- 1.3) Nel ricorso a procedure di mobilità, escludendo la determinazione unilaterale di licenziamenti, si darà priorità a criteri di volontarietà e alla considerazione della condizione previdenziale dei lavoratori/trici che nel periodo di mobilità raggiungano il diritto alla pensione.
- 1.4) Nelle procedure di ricorso a Cassa integrazione sia ordinaria sia straordinaria sia di mobilità, si verificherà l’effettiva attuazione della nuova previsione di Legge relativa alla erogazione diretta degli assegni da parte INPS e, in mancanza, si promuoveranno tutte le forme utili per realizzare l’anticipazione dei trattamenti anche ricorrendo, ove necessario, agli accordi con gli Istituti di credito come previsto nelle Intese promosse dalla Regione e/o dalle Province.
- 1.5) A fronte della verifica di una comprovata caduta di ordinativi e quindi di necessità di riduzione di programmi produttivi, si promuoverà l’utilizzo della Cassa integrazione ordinaria nei settori già aventi diritto con le procedure di consultazione sindacale già vigenti e, nei settori non coperti dalla attuale normativa, con gli interventi in deroga secondo quanto indicato al capitolo 2.3 dell’allegato 1/B. Gli accordi sottoscritti daranno conto anche ai fini delle procedure INPS, con comune dichiarazione delle parti, della previsione di

ripresa produttiva. Gli accordi privilegeranno soluzioni di riduzione dei programmi produttivi invece che sospensioni prolungate, e soluzioni di rotazione, funzionalmente alle esigenze di qualità ed efficienza produttiva, tra i dipendenti interessati.

- 1.6) Nei casi di utilizzo prolungato della CIGS o CIGO, o di accordi di mobilità, si promuoverà l'attivazione di progetti per la rioccupazione e la occupabilità dei lavoratori interessati anche con l'utilizzo di programmi di formazione e riqualificazione professionale, con l'attivazione delle Amministrazioni Provinciali e locali, e la determinazione di tutte le iniziative volte a favorire la partecipazione dei lavoratori.
- 1.7) Nei casi in cui risulti possibile, si valuterà anche l'eventuale attivazione del contratto di solidarietà di cui all'art. 1 della L. 863/1984 e ss.mm, che prevede una riduzione dell'orario di lavoro da concordarsi tra le parti, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, che si colloca nell'ordinamento vigente in alternativa al ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari compresa la mobilità.
- 1.8) A livello regionale, sulla base delle linee di indirizzo e degli standard concertati con la Commissione Regionale Tripartita ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale, saranno attivati appositi programmi di politiche attive del lavoro diretti alla riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati a seguito di crisi, al fine di favorirne il ricollocamento occupazionale. Al fine di contrastare il ricorso al lavoro sommerso derivante dall'attuale disciplina relativa ai permessi di soggiorno per i lavoratori/trici non comunitari che hanno perso il lavoro, attraverso l'utilizzo di politiche attive integrate con gli interventi di ammortizzatori sociali, la Regione e le Parti sociali si impegnano a ricercare le misure per una possibile ricollocazione. La Regione Emilia-Romagna per gli interventi indicati in precedenza mette a disposizione quote afferenti al FSE e corrispondenti a quanto previsto dall'Accordo Governativo.

2. Modalità e criteri specifici per la gestione dell'accesso e la concessione degli "ammortizzatori sociali in deroga di cui alla Legge 2/09 e s.m. e dell'Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome del 12/2/09 e dell'Accordo governativo del 16/4/09.

Criteri di accesso ai trattamenti in deroga

Potranno accedere in deroga alla vigente normativa ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria - di seguito definite rispettivamente CIGO e CIGS, di Mobilità o di Disoccupazione speciale i lavoratori/trici assunti con

contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato, compresi i lavoratori/trici a domicilio, gli apprendisti, i lavoratori/trici somministrati da agenzie di somministrazione, qualora durante la loro missione vedano l'impresa utilizzatrice aprire procedure per l'accesso agli ammortizzatori sociali, i lavoratori/trici purché con contratto di lavoro subordinato soci di cooperative o da privati datori di lavoro non imprenditori di cui all'art. 24, comma 1bis della Legge 223/1991.

In generale, quindi, i sopra definiti lavoratori/trici che siano dipendenti da datori di lavoro che non possono accedere a nessuno degli ammortizzatori sociali stabiliti ordinariamente dalla legislazione o comunque abbiamo esaurito la possibilità del loro utilizzo.

Gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere richiesti dopo l'utilizzo da parte delle Imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dall'attività lavorativa.

I lavoratori destinatari dei trattamenti in deroga:

- di CIG, secondo quanto disposto dall'art.8 comma 3 della L.160/88, dovranno avere almeno 90 giorni di anzianità presso il datore di lavoro che ha proceduto alla sospensione per la quale è richiesto il trattamento.
- di Mobilità, secondo quanto disposto dall'art.16 comma 1 della Legge n.223/91 e ss.mm., dovranno avere almeno 12 mesi di anzianità presso l'impresa che ha proceduto al licenziamento di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.

Si precisa, che l'articolo 2112 del Codice Civile, sostituito dall'art.1, co.1, del D.Lgs. n.18/01, stabilisce che "in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano", in tal caso, quindi, il requisito dell'anzianità aziendale richiesto per l'accesso ai suddetti trattamenti in deroga deve essere cercato nell'intero arco temporale lavorativo prestato dagli interessati presso le due aziende.

Non sono ammissibili ai trattamenti in deroga di CIGO e CIGS o di Disoccupazione speciale periodi antecedenti al 1/1/2009 o nel caso di trattamenti di Mobilità in deroga i lavoratori iscritti alla relativa lista antecedentemente alla stessa data.

I lavoratori che possono accedere ai trattamenti in deroga devono provenire da imprese ubicate nel territorio dell'Emilia-Romagna anche solo in termini di sede operativa o con unità operative ubicate nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Il diritto a percepire i trattamenti in deroga, come disposto dall'art.19 della Legge 28 gennaio 2009 n.2 che ha convertito con modificazioni il D.L.185/08, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità resa dai lavoratori interessati agli stessi trattamenti. Al riguardo, si precisa che la norma prevede che in caso di rifiuto da parte del lavoratore/trice di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies

del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Come specificato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali anche per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, l'impresa è tenuta al versamento del contributo addizionale per il periodo di utilizzo di cui all'art.8, comma 1 del D.L.86/88, convertito dalla L. n.160/88 (Circolare INPS n. 171 del 4 agosto 1988). Tale contributo è dovuto nella misura del 3% per le imprese fino a 50 dipendenti, nella misura del 4,5% per le imprese con più di 50 dipendenti.

Per la Mobilità in deroga, invece, l'impresa non rientra nelle previsioni dell'art.16 della L.223/91 e ss.mm. e quindi non è tenuta al pagamento della cosiddetta "Tassa d'ingresso".

Concessione in deroga di Cassa integrazione straordinaria

Le richieste dei trattamenti in deroga sono ammissibili per:

- **proroghe** dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, già autorizzati dal Ministero in base alla ordinaria legislazione in materia, saranno concesse per un periodo massimo non superiore a sei mesi, rinnovabili a seguito di ulteriore esame congiunto per ulteriori sei mesi. In via prioritaria saranno esaminate le proroghe richieste al termine dell'utilizzo per 24 mesi della CIGS per ristrutturazione. Le eventuali proroghe di cassa integrazione, al termine dell'utilizzo di 12 mesi della CIGS per crisi autorizzata dal Ministero del Lavoro, sono comunque esaminate dopo aver accertato che la concessione dell'eventuale proroga non possa avvenire sulla base della legislazione ordinaria da parte dello stesso Ministero, e comunque nell'ambito della realizzazione di specifici programmi per il reimpiego dei lavoratori, oppure, ove l'impresa sia interessata ulteriormente da procedure concorsuali o per cessazione d'azienda, con impegni per la rioccupazione dei lavoratori.
- **Estensione dell'attuale legislazione:** la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione o crisi per datori di lavoro che non potrebbero, sulla base dell'ordinaria legislazione in materia, accedere allo stesso trattamento di CIGS, è valutata sulla base delle condizioni e dei criteri già previsti nella Legge n. 223/91 e normative connesse, e attivata con le procedure di cui all'Allegato A della presente delibera. La concessione della CIGS in deroga anche in questo caso potrà avere una durata massima di 6 mesi. Alla fine di tale periodo un incontro di verifica potrà individuare ulteriori

determinazioni, ivi compreso un nuovo esame per una durata massima di altri 6 mesi.

La Cassa Integrazione Guadagni in deroga potrà essere autorizzata solo dopo l'utilizzo di tutti gli strumenti stabiliti ordinariamente dalla legislazione per la copertura delle sospensioni dell'attività lavorativa.

In questo ambito:

- gli apprendisti e i lavoratori/trici somministrati presso imprese che accedono ai trattamenti di integrazione salariale stabiliti ordinariamente dalla legislazione per i periodi di sospensione dell'attività, potranno anch'essi accedere, ai trattamenti di CIG in deroga, nei limiti e con le modalità stabilite secondo i criteri di accesso prima indicati.
- i lavoratori/trici di imprese associate ad Enti Bilaterali ai quali secondo quanto indicato nella Legge n.2/2009, come modificata dalla Legge n.33/2009, in caso di sospensione dal lavoro è riconosciuto l'accesso all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (o ridotti), subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli Enti Bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m., potranno anch'essi accedere ai trattamenti di CIG in deroga, nei limiti e con le modalità degli stessi criteri di accesso sopra richiamati, nelle ipotesi in cui manchi o cessi tale intervento integrativo degli Enti Bilaterali, e pertanto i predetti periodi di tutela coperti dall'indennità di disoccupazione possono considerarsi esauriti.

Concessione in deroga di CIGO

Per le situazioni non ricadenti nelle casistiche relative alla concessione di CIGS per ristrutturazione o crisi e segnate, tuttavia, da temporanee cadute di ordinativi, di committenza, di mercato o di ricavi, con comprovate necessità quindi di riduzione di programmi produttivi o di attività, può essere richiesta la concessione in deroga di un intervento equivalente alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. Tale intervento può essere concesso per un periodo massimo non superiore a sei mesi, a copertura di massimo 90 giornate lavorative anche non continuative, e per un totale (convenzionale) di 720 ore massime di sospensione, sulla base di una riduzione di giornate lavorative/uomo di minimo 4 ore lavorate/giorno, rinnovabili, a seguito di un ulteriore esame congiunto, per altri sei mesi per la stessa durata in giornate, anche in collaborazione, per i settori nei quali sono presenti, con gli Enti bilaterali e in eventuale connessione con Accordi per la flessibilità degli orari di lavoro. Gli interventi di CIGO di norma non dovranno determinare una sospensione totale e continuativa dell'attività per più di 30 giornate.

Concessione in deroga di mobilità

La concessione in deroga dell'indennità di mobilità alle Imprese che non potrebbero, sulla base dell'ordinaria legislazione in materia, accedere all'utilizzo della L. 223/91, anche con ricorso a dichiarazioni di mobilità, è esaminata solo dopo che sia stato esperito l'utilizzo di CIGS in deroga, e sulla base dei criteri individuati al precedente punto 1.3 del presente allegato e con le procedure indicate nell'allegato A.

In caso di concessione viene disposta l'iscrizione alle apposite Liste dei lavoratori/trici interessati, ed il trattamento di mobilità è attribuito per un periodo massimo non superiore a 4 mesi, da fruirsi dopo il trattamento di disoccupazione ordinaria ove utilizzabile e in connessione a programmi di reinserimento definiti.

Ai lavoratori/trici che non hanno diritto, in base alla ordinaria legislazione, alla fruizione di indennità di disoccupazione ordinaria sono attribuiti immediatamente i trattamenti di mobilità in deroga per la durata massima di 6 mesi rinnovabili per altri 6, sempre in connessione a programmi di reinserimento.

La formazione e l'approvazione della sopra richiamata Lista regionale dei lavoratori/trici in mobilità, anche nel caso specifico dei lavoratori/trici ammessi ai trattamenti di mobilità in deroga, resta disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n.2081 del 12 dicembre 2005 ad oggetto "Conferimento alla Regione delle adozioni dei provvedimenti di approvazione della lista dei lavoratori di cui all'art.6 della Legge n.223/91".

Il datore di lavoro, in caso di assunzione di lavoratori/trici ammessi ai suddetti trattamenti di mobilità in deroga, potrà beneficiare di un incentivo per l'assunzione pari al trattamento in deroga non goduto dai lavoratori stessi.

Conguagli e coperture

Si precisa che, qualora il lavoratore abbia già beneficiato da parte dell'INPS di altri trattamenti previdenziali o assistenziali per periodi che successivamente sono riconosciuti oggetto di trattamento in deroga, in sede di liquidazione degli stessi trattamenti l'INPS dovrà procedere agli opportuni conguagli.

I sopra citati trattamenti in deroga, erogati per competenza da INPS, coprono l'integrazione salariale, i connessi assegni al nucleo familiare, se dovuti, e la contribuzione figurativa.

Resta fermo il principio giuridico che anche il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni e di Mobilità in deroga è calcolato all'80% dell'ultima retribuzione ed è soggetto ai massimali mensili previsti dalla L.427/1980 (Circolare INPS n. 11 del 27/01/2009)

Contributi regionali a valere su risorse FSE

La Regione potrà intervenire con risorse del FSE provenienti dal Programma Operativo Regionale (POR) al fine di assicurare la copertura finanziaria di una quota dei trattamenti in deroga autorizzati.

Le suddette risorse del POR, pertanto, integreranno con una quota, sempre nei limiti dei massimali mensili stabili dalla legislazione per i suddetti trattamenti, la copertura dei periodi durante i quali i lavoratori autorizzati ai trattamenti in deroga parteciperanno a percorsi di politica attiva volti alla loro riqualificazione o ricollocazione.

La quota di trattamento in deroga finanziata con risorse POR potrà anch'essa essere erogata direttamente dall'INPS in base ad apposita convenzione sottoscritta fra Regione Emilia-Romagna con lo stesso Istituto, così come previsto dall'Accordo Governativo del 16 aprile 2009.

Modalità di presentazione richieste

Successivamente agli accordi, le domande per l'attivazione dei trattamenti di CIG in deroga, in regola con le vigenti normative sul bollo, complete dei nominativi degli interessati e della dichiarazione di immediata disponibilità resa dagli stessi per l'attivazione, dovranno essere presentate di norma entro 20 giorni dalla data dell'accordo al:

Regione Emilia-Romagna
Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro
Servizio Lavoro
Ufficio protocollo stanza n.714
Viale A.Moro, 38
40129 Bologna BO

E' allegata alla presente deliberazione (Allegato B/1) l'apposita modulistica per le domande di accesso ai trattamenti, da compilarsi e inoltrare al Servizio Lavoro anche in formato elettronico utilizzando il sistema delle comunicazioni obbligatorie - SARE, contenente i dati dei lavoratori interessati ai trattamenti e la relativa durata degli stessi trattamenti sia in termini di giorni che di ore.

Il Servizio Lavoro procederà, nel limite complessivo delle risorse finanziarie a disposizione, previa verifica dei criteri, alla concessione conclusiva dei trattamenti, di norma quindi entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di esame congiunto. Dei provvedimenti di concessione verrà data comunicazione all'INPS e alle Province territorialmente competenti oltre che agli interessati o ad eventuali loro delegati.

I trattamenti autorizzati saranno liquidati dall'INPS territorialmente competente dietro presentazione di apposita richiesta da parte dell'impresa su modulistica indicata dalla stessa INPS.

I datori di lavoro al termine dell'utilizzo dei trattamenti autorizzati dovranno comunicare al Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna l'ammontare complessivo effettivo, in termini di giornate e ore, richiesto all'INPS a titolo di erogazione degli stessi trattamenti.

Per la concessione dei trattamenti in deroga di Mobilità, il Servizio Lavoro, sulla base degli Accordi definiti, comunicherà all'INPS e alle Province gli elenchi degli iscritti alla lista regionale dei lavoratori/trici in mobilità in possesso dei requisiti per richiedere i trattamenti in deroga e che abbiano espresso la dichiarazione di immediata disponibilità a norma dell'art.19 della Legge n. 2/2009 dei lavoratori/trici per i quali si richiede l'accesso agli stessi trattamenti.

I lavoratori/trici autorizzati/e, successivamente presenteranno le istanze per beneficiare dei suddetti trattamenti ai competenti uffici territoriali dell'INPS che procederanno nel limite complessivo delle risorse finanziarie a disposizione dopo verifica dei requisiti e dei criteri, all'erogazione dei trattamenti richiesti.



Allegato B 1

Applicare imposta di bollo vigente

DOMANDA DI TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA

D a inoltra a: Servizio Lavoro della Regione Emilia – Romagna
 Viale A. Moro, 38
 40127 Bologna

e p.c. Direzione Regionale INPS
 Via Milazzo, 4/2
 40121 Bologna

Il sottoscritto/a _____ (cognome) _____ (nome) in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ chiede la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga (Rif. D.G.R. n. del) CIGO o CIGS (indicare la tipologia di Cassa Integrazione Guadagni richiesta) per numero _____ lavoratori elencati nell'allegato quadro "D".

Chiede, inoltre, che per il suddetto trattamento si provveda con pagamento diretto ai lavoratori SI NO

A tale fine dichiara che:

- La consultazione sindacale di cui all'art.2 del D.P.R. 10/6/2000, n. 218 è avvenuta il _____ ;
- I lavoratori in forza (all'inizio del periodo di riferimento) risultano: n. _____ ;
- I lavoratori collocati in CIG in deroga sono complessivamente _____ e hanno un'anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni;

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali stabilite dalla normativa vigente per coloro che rendono dichiarazioni false o inesatte, dichiara che tutte le notizie e i dati contenuti nella presente domanda rispondono a verità e si impegna sotto la propria responsabilità a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nella presente domanda.

Data _____ Firma _____

(Facoltativo) Il referente per la domanda in oggetto è _____ (cognome) _____ (nome)
 Telefono _____ E-mail _____

QUADRO A**DATI RELATIVI ALL'IMPRESA**

Denominazione _____ Indirizzo sede legale _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Telefono _____ Telefax _____ E - Mail _____

Codice fiscale _____ Inizio attività _____ Matricola INPS _____

Sede INPS ove accentra contributi _____ Codice ATECO 2007 _____

C.C.N.I.L. applicato _____

Impresa associata all'organizzazione datoriale _____

Impresa iscritta ad Ente bilaterale SI NOL'impresa ha unità aziendali non coinvolte nella presente domanda SI NO*(Se SI compilare Quadro "C" e "D")*

Data _____

Firma _____

QUADRO C DATI RELATIVI ALLE UNITA' AZIENDALI IN CIG IN DEROGAUnita' 1)

Indirizzo _____

CAP _____ Comune _____

Provincia _____

Matricola INPS _____ (Se diverso da quadro "A")

Numero lavoratori in forza all'inizio del periodo di riferimento _____

Unita' 2)

Indirizzo _____

CAP _____ Comune _____

Provincia _____

Matricola INPS _____ (Se diverso da quadro "A")

Numero lavoratori in forza all'inizio del periodo di riferimento _____
(In caso di esigenza aggiungere i dati delle ulteriori unità interessate alla CIG in deroga)**QUADRO D****UNITA' AZIENDALI NON COINVOLTE NELLA CIG IN DEROGA**

Indirizzo _____

CAP _____ Comune _____

Provincia _____

Indirizzo _____

CAP _____ Comune _____

Provincia _____

Indirizzo _____

CAP _____ Comune _____

Provincia _____

(In caso di esigenza aggiungere i dati delle ulteriori unità non interessate alla CIG in deroga)

Data _____

Firma _____

Informazioni per la compilazione della domanda di trattamento di cassa integrazione in deroga

Il modulo di domanda è composto da una prima pagina che contiene l'oggetto della richiesta e una serie di dichiarazioni che devono essere sottoscritte a norma di legge dal rappresentante legale dell'impresa che richiede di accedere al trattamento di CIG in deroga. L'indicazione di un referente per l'impresa relativamente alla domanda è facoltativo, ma può risultare utile in sede d'istruttoria della richiesta. Le ulteriori pagine che compongono il modulo della domanda si compongono di 4 quadri e precisamente: "A", "B", "C" e "D".

Il Quadro A, denominato "DATI RELATIVI ALL'IMPRESA" e il Quadro B denominato "DATI LAVORATORI INTERESSATI ALLA CIG IN DEROGA" interessano necessariamente tutte le imprese, mentre i restanti Quadri "C" e "D" riguarderanno solo le imprese con più unità aziendali. Per quanto riguarda la compilazione del Quadro A - DATI RELATIVI ALL'IMPRESA - si segnala che la prima parte contiene informazioni di carattere generale riguardanti tutte le diverse tipologie di impresa che in linea di massima dovrebbe essere già state fornite all'atto di richiesta di esame congiunto. Per quanto riguarda la compilazione del Quadro B - DATI LAVORATORI INTERESSATI ALLA CIG IN DEROGA, come già richiamato per il caso di numerose unità aziendali, qualora gli spazi già predisposti nello stesso Quadro B per elencare i lavoratori interessati alla CIG in deroga non fossero sufficienti a contenerli tutti si potranno aggiungere ulteriori righe. Nella compilazione del Quadro B come già richiamato in nota, occorre rispettare l'avvertenza di utilizzare un distinto rigo per ogni periodo nel caso in cui un lavoratore sia interessato a più periodi di CIG non continuativi.

Come già sopra specificato, il Quadro C, denominato "DATI RELATIVI ALLE UNITA' AZIENDALI IN CIG IN DEROGA" e il Quadro D, denominato "UNITA' AZIENDALI NON COINVOLTE NELLA CIG IN DEROGA" in generale dovranno essere compilati solo da quelle imprese con più unità aziendali. Più in particolare, riportando nel Quadro C tutti i dati relativi ad ogni unità aziendale interessata alla richiesta di CIG in deroga e poi eventualmente nel Quadro D le unità aziendali non coinvolte nella richiesta. Come specificato in nota dei sopra richiamati Quadri C e D., a fronte della presenza di diverse unità aziendali coinvolte o meno nella richiesta di CIG in deroga, qualora gli spazi già predisposti della modulistica non fossero sufficienti a contenerli è possibile aggiungere ulteriori righe. La data e la firma del rappresentante legale dell'impresa deve essere apposta anche alla fine di ogni pagina compilata, così come indicato nella modulistica.

Segue in allegato nota informativa sul trattamento dei dati personali contenuti nella domanda.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, ovvero comunicati, ai sensi della normativa vigente da parte dell'Azienda, associazioni di categoria o da consulenti del lavoro attraverso l'invio della modulistica predisposta per l'iscrizione in lista di mobilità.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) autorizzare il trattamento della CIG in deroga richiesta e la relativa erogazione
- b) svolgere e promuovere analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia anche in accordo con altri soggetti pubblici competenti per materia
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte delle Amministrazioni sopra citate
- e) Realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti
- f) Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento o da altri organismi a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati ai sensi di legge o da altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali o Enti previdenziali.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEGLI ASSESSORI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO, PIANO TELE- Matico E SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ, LAVORO

Deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 692 “Indirizzi e criteri generali di competenza istituzionale della Regione per l’utilizzo delle procedure di attivazione di interventi nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, anche con gli ammortizzatori in deroga e relative disposizioni attuative” – Pubblicazione della Normativa vigente

A corredo della deliberazione della Giunta regionale in oggetto si pubblica la Normativa vigente

- **Legge 20 maggio 1975, n. 164** Provvedimenti per la garanzia del salario – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 7 giugno 1975;
- **Legge 23 luglio 1991, n. 223** Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro – pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;
- **DLgs 23 dicembre 1997, n. 469** Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1998;
- **DPR 10 giugno 2000, n. 218** Regolamento recante Norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 – Allegato 1, numeri 90 e 91 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2000
- **L.R. 1 agosto 2005, n. 17 – art. 16** Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro – pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 106 dell’1 agosto 2005;
- **Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – art. 19** – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 – Supplemento Ordinario n. 14;
- **Legge 9 aprile 2009, n. 33 – art. 7/ter** – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2009 – Supplemento ordinario n. 49.

L’ASSESSORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
SVILUPPO ECONOMICO, PIANO TELEMATICO
Duccio Campagnoli

L’ASSESSORE SCUOLA, SVILUPPO ECONOMICO, PIANO TELEMATICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ, LAVORO
Giovanni Sedioli

(segue allegato fotografato)

Legge 20 maggio 1975 n. 164

Provvedimenti per la garanzia del salario

Art. 1

Interventi di integrazione salariale

Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:

1) Integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva:

a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;

b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato.

2) Integrazione salariale straordinaria:

a) per crisi economiche settoriali o locali (1);

b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

(1) Abrogato dall'art. 8 - comma 2 della legge n. 160/1988 che ha convertito il D.L. n. 86/1988.

Art. 2

Misure dell'integrazione salariale

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Art. 3

Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 4

Assistenza sanitaria nei periodi di integrazione salariale

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi d'integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Art. 5

Procedure di consultazione sindacale

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva, l'imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati.

Quando vi sia sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, superiore a sedici ore settimanali, si procederà, a richiesta dell'imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

La richiesta di esame congiunto dovrà essere presentata entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e la relativa procedura dovrà esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima.

Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva di cui all'articolo 1, l'imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonché per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. L'intera procedura di consultazione ove attivata dalla richiesta dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.

All'atto della presentazione delle richieste d'integrazione salariale ordinaria e straordinaria dovrà darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 6

Durata dell'integrazione salariale ordinaria

L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1 n. 1) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi d'integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi d'intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.

Art. 7

Procedimento d'integrazione salariale ordinaria

Per l'ammissione al trattamento d'integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale

trattamento d'integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di prestazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Art. 8

Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni

L'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 9

Ricorso contro il provvedimento della commissione provinciale

Avverso il provvedimento della commissione provinciale è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Il ricorso può essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale decide in via definitiva.

Art. 10

Procedimenti d'integrazione salariale straordinaria

Per quanto non disposto dalla presente legge l'integrazione salariale straordinaria è regolata dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464.

Art. 11

Durata dell'integrazione salariale straordinaria

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è ammessa nel limite massimo di sei mesi.

La proroga dell'integrazione salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il primo anno, è disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediante decreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. La concessione di tale proroga è subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.

Art. 12

Finanziamento della Cassa integrazione guadagni

La Cassa integrazione guadagni è alimentata dai seguenti proventi;

1) contributo a carico delle imprese industriali, nella misura dell'1 per cento della retribuzione, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50 dipendenti il contributo è determinato nella misura dello 0,75 per cento. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive predette possono essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto proporzionale, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite per le integrazioni salariali ordinaria risulti superiore al 10 per cento;

2) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi d'integrazione salariale nella misura dell'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sarà versato, in sede di conguaglio, alla Cassa integrazioni guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quanto l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili (1).

3) contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.

(1) Misure differenziate a seconda delle dimensioni delle imprese: 4% dell'integrazione salariale per le imprese sino a 50 dipendenti, 8% per quelle con più di 50 dipendenti.

Art. 13

Computo dei dipendenti

Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al precedente articolo 12, si tiene conto, fino al 31 dicembre 1975, del personale complessivamente in forza alla data del 1° gennaio 1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.

Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. A tale fine l'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al termine di ciascun anno.

Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Art. 14

Bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria

Nel bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai nell'industria devono essere esposti, in voci distinte, i contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l'elencazione del precedente articolo 12 e le diverse forme d'integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge. Tra le entrate e le uscite sono iscritti gli avanzi o i disavanzi del precedente esercizio finanziario.

Art. 15

Impiegati

Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, è elevato a L. 300.000.

L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

Art. 16
Termine per il rimborso delle prestazioni

Il termine di tre mesi fissato dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è elevato a sei mesi.

Art. 17
Formazione professionale

Nei casi d'integrazione salariale straordinaria, l'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte, per l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa del beneficio dell'integrazione salariale quando rifiuta di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

Il trattamento d'integrazione salariale non è cumulabile con gli assegni, le indennità, i compensi spettanti per i corsi nonché con l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

Art. 18
Disposizioni particolari per gli operai agricoli

La misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata all'80 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima.

La relativa spesa è posta a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

Allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione, la misura dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, può essere modificata al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso mediante il provvedimento previsto dall'articolo 21 della legge medesima; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole risulti superiore al 10 per cento.

Per i ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 19
Disposizioni finali

È abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 20
Regime transitorio

A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.

Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1).
I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso. La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 175 del 27 luglio 1991)

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

Indice

Titolo 1 Norme in materia di integrazione salariale e di eccedenze di personale

CAPO I NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale)

Art. 2 (Procedure)

Art. 3 (Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali)

CAPO II NORME IN MATERIA DI MOBILITA'

Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilità)

Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)

Art. 6 (Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego)

Art. 7 (Indennità di mobilità)

Art. 8 (Collocamento dei lavoratori in mobilità)

Art. 9 (Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità)

CAPO III NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE E TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL'EDILIZIA

Art. 10 (Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia)

Art. 11 (Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)

CAPO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 (Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale)

Art. 13 (Norme in materia di contratti di solidarietà)

Art. 14 (Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)

Art. 15 (Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilità)

Art. 16 (Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale)

Art. 17 (Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità)

Art. 18 (Norme in materia di contributi associativi)

Art. 19 (Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento)

Art. 20 (Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati)

Art. 21 (Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura)

Art. 22 (Disciplina transitoria)

Art. 23 (Reimpiego presso Gepi spa e Insar spa)

Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale)

Titolo II Disposizioni varie in materia di mercato del lavoro

CAPO I RIFORMA DELLE PROCEDURE DI AVVIAMENTO

Art. 25 (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)

CAPO II DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 26 (Disposizioni diverse)

Art. 27 (Trattamenti di anzianità e ristrutturazioni di aziende ad alta capacità innovativo e competitività mondiale)

Art. 28 (Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici)

Art. 29 (Trattamenti di anzianità nel settore siderurgico pubblico)

Art. 30 (Trasferimento dell'iscrizione alle liste di collocamento e cancellazione dalle liste)

Art. 31 (Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

Il Presidente della Repubblica
Promulga

la seguente legge:

Titolo 1

Norme in materia di integrazione salariale e di eccedenze di personale

CAPO 1

NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 1

(Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale)

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (Cipi), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Cipi ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa.

4. Il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 1, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui ' è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

6. Il Cipi fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonché i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.

7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il

Cipi abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.

9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 3. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal Cipi ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'articolo 3 della presente legge, dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3.

10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.

11. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario.

Art. 2 (Procedure)

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all'articolo 1, comma 2, da parte del Cipi, per la durata prevista nel programma medesimo.

2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali siano in numero pari o inferiore a cento unità; sono approvate dal Cipi negli altri casi.

3. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento è autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.

4. La richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'Ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della richiesta si applica il secondo comma del predetto articolo 7.

5. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'Inps, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro

territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'Inps.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura prevista dall'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge, e vengono fissati i criteri e le modalità per l'assunzione delle determinazioni riguardanti l'istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno a partire dal 1991, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 3

(Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali)

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte dei Cipi, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non è dovuto.

4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni.

CAPO II NORME IN MATERIA DI MOBILITA'

Art. 4

(Procedura per la dichiarazione di mobilità)

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'Inps, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

Art. 5

(Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)

1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:

- a) carichi di famiglia;
- b) anzianità;
- c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è tenuta al rispetto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.

5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro.

6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'articolo 1, comma 2, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Art. 6

(Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego)

1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio: in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5.

2. La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre:

- a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
- b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
- c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
- d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilità.

3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1-bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.

5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49 7.

Art. 7

(Indennità di mobilità)

1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

- a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
- b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:

- a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
- b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.

3. L'indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.

4. L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4.

5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di un importo pari a quindici mensilità dell'indennità iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all'articolo 16, comma 1, è elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennità di mobilità sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma un'occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità per la riscossione delle somme di cui all'articolo 5, commi 4 e 6.

6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento.

7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1991 dalle società non operative della Società di Gestione e Partecipazioni Industriali SpA (Gepi) e della Iniziative Sardegna SpA (Insar) si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.

8. L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.

9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.

10. Per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 8.

11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 9, per la parte a loro carico.

12. L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per i giornalisti l'indennità prevista dal presente articolo è a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall'articolo 4, comma 10, nonché le comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 3.

14. E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.

Art. 8

(Collocamento dei lavoratori in mobilità)

1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.

3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli avviamenti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.

5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall'articolo 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.

7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonché per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.

8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 9

(Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità)

1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:

- a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;
- b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
- c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
- d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'Inps del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, comma 6.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore.

3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata entro quindici giorni in via definitiva dalla Commissione regionale per l'impiego. Ove la Commissione non si pronunci entro tale termine, la decadenza è dichiarata dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione nei successivi dieci giorni. La data immediata comunicazione della decisione adottata all'Inps.

4. La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto.

5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:

- a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
- b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità di mobilità;
- c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16.

7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reinscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l'impiego con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi eccezionali la reinscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta.

8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reinscritto nella lista di mobilità.

9. I lavoratori di cui all'articolo 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l'indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche, parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.

10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

CAPO III
NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE E TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE PER I
LAVORATORI DEL SETTORE DELL'EDILIZIA

Art. 10

(Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonché ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi di sospensione dal lavoro derivante dagli eventi di cui al comma 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale è concesso, per ciascuna opera, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi a favore dei lavoratori per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento medesimo. Tale trattamento è prorogabile per periodi trimestrali, per un periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera, quale risulta dalle clausole contrattuali. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo accertamento da parte del Cipi della natura e della durata delle cause di interruzione, dell'eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute, nonché dell'esistenza di concrete prospettive di ripresa. Il relativo trattamento è erogato dalla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Il periodo, nel quale è concesso il trattamento di cui al comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell'articolo 1176 del codice civile è tenuto a rimborsare alla gestione di cui al comma 2 le somme da essa erogate ai sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione. L'Inps promuove l'azione di recupero.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Cipi, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 11

(Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)

1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:
"Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatré contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia".

2. Nelle aree nelle quali il Cipi, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamente di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'articolo 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro.

4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziari, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale è determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al venticinque per cento ed è comprensiva di quella prevista all'articolo 25, comma 1.

CAPO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12

(Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale)

1. A decorrere dal 1° aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all'articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.

2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti.

Art. 13

(Norme in materia di contratti di solidarietà)

1. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

2. Durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, l'impresa non è ammessa a richiedere l'accertamento dello stato di crisi aziendale.

3. Durante il medesimo periodo, l'impresa non è ammessa a richiedere il trattamento di integrazione salariale per ristrutturazione, conversione e riorganizzazione, salvo che la richiesta sia presentata per lavoratori non interessati al trattamento concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero per esigenze intervenute successivamente alla stipula del contratto di solidarietà. La presente disposizione non si applica ai trattamenti concessi sulla base di contratti di solidarietà stipulati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge e alla proroga di tali trattamenti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Art. 14

(Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)

1. L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non può superare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427. La presente disposizione non si applica nel caso di trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura nonché, limitatamente al trattamento ordinario di integrazione salariale, per i primi sei mesi di fruizione del trattamento medesimo.
2. Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per gli operai delle aziende industriali e artigiane dell'edilizia ed affini, nonché delle aziende esercenti l'attività di escavazione di materiali lapidei sono estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.

Art. 15

(Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilità)

1. Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.

Art. 16

(Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale)

1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7.
2. Per le finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:
 - a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
 - b) al versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 4.
3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennità di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

(Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità)

1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 18

(Norme in materia di contributi associativi)

1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi, previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'Inps.

2. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

"Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale".

3. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'Inps dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalità previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornire ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l'effettuazione del servizio.

Art. 19

(Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento)

1. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento straordinario di integrazione salariale, quando il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali imprese, che abbiano una età inferiore di non più di sessanta mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianità contributiva non inferiore a quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai sensi di tale contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale per un orario non inferiore a diciotto ore settimanali è riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell'Ufficio regionale dei lavoro e della massima occupazione, con decorrenza dal mese successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione di vecchiaia.

2. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione all'Inps e all'Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.

3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 1 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita durante il periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso la pensione è cumulabile entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero del ripristino nell'ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Inps, ai fini della conseguente revoca del trattamento pensionistico, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificata la predetta risoluzione o il ripristino del rapporto originario.

5. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo previsto dal comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio al tempo parziale per un orario inferiore alla metà di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione è, ove più favorevole, quella dei periodi

antecedenti la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

Art. 20

(Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati)

1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione, nonché quelli che fruiscono dal medesimo termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 10, con contratto di reinserimento da datori di lavoro che, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.

2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui al comma 1 si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque per cento per i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi trentasei mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni.

3. Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l'esonero dall'obbligo del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.

4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede provinciale dell'Inps.

Art. 21

(Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura)

1. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta per cento della retribuzione.

3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 può essere corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del quattro per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del comma 1.

4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge medesima.

6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.

7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrere dall'anno 1991.

8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 22 (Disciplina transitoria)

1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal Cipi in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni.

3. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'articolo 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa. L'articolo 14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei trecentosessantacinque giorni anteriori alla data stessa.

6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle società non operative costituite dalla Gepi sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi:

articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'articolo 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all'indennità di mobilità di cui all'articolo 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, prevista dall'articolo 7, comma 5. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto.

7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in aree di crisi economica settoriale o locale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, o che sono stati licenziati da imprese per le quali è già intervenuto l'accertamento da parte del Cipi della situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessano di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità, con il diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito, per un periodo pari a quello previsto nell'articolo 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali è stato percepito il trattamento speciale di disoccupazione.

8. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiarne, per un periodo pari a quello previsto dall'articolo 11, comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione è stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilità e possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misure previste dall'articolo 7, commi 5 e 6.

9. Sono abrogati: il terzo comma dell'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427; il primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464; l'articolo 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215.

10. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato la facoltà di chiedere l'iscrizione nella lista di collocamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, resta ferma tale iscrizione.

Art. 23

(Reimpiego presso Gepi spa e Insar spa)

1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, i compiti di reimpiego svolti dalla Gepi spa e dall'Insar spa in base alle vigenti leggi.

2. Per ciascun lavoratore di cui all'articolo 22, comma 6, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la Gepi spa e l'Insar spa realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette società subentrano nel diritto del lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene corrisposto alle predette società quando il lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova.

3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la Gepi spa e l'Insar spa realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette società subentrano nel diritto del lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene corrisposto alle predette società quando il lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e 3. Tali importi sono utilizzati dalla Gepi spa e dalla Insar spa per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupazione, nonché il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale.

Art. 24

(Norme in materia di riduzione del personale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attività.

3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo II

Disposizioni varie in materia di mercato del lavoro

CAPO I

RIFORMA DELLE PROCEDURE DI AVVIAMENTO

Art. 25

(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare i o ci per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purché rapportate al tempo annuale di lavoro.

2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza, nonché quelle relative al personale da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della Regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

4. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.

5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:

- a) i lavoratori iscritti, da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;
- b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 6;
- c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7.

6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento.

7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.

9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione.

11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1.

12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. t- abrogata ogni disposizione contraria.

CAPO II DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 26 (Disposizioni diverse)

1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di

formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennità di mobilità e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. Tali oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.

Art. 27

(Trattamenti di anzianità e ristrutturazioni di aziende ad alta capacità innovativo e competitività mondiale)

1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzati da elevati livelli di innovazione tecnologica, competitività mondiale, capacità innovativo, tali da essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1991 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 citato con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne.

2. Il Cipe, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive competenze, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di undicimila unità, il numero massimo dei pensionamenti anticipati.

3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del Cipe unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

4. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal Cipe. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del Cipe, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Inps le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'Inps si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

5. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'Inps, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

6. La facoltà di pensionamento anticipato di cui al presente articolo, nei limiti e con le modalità indicati, vale fino al 31 dicembre 1991 anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico privato, dalle imprese

industriali a partecipazione statale del settore alluminio e produzione di allumina e di quello termoclettromeccanico, nonché per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.

7. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva.

Art. 28

(Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici)

1. La riserva annua prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro-Nord, è elevata dal trenta al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della riserva.

2. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro di cui al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei mesi precedenti risulti ad una distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui è situato l'ufficio pubblico, le Commissioni regionali dispongono la decadenza entro novanta giorni dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e la cancellazione dalle liste di lavoratori in cassa integrazione di cui al medesimo articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 29

(Trattamenti di anzianità nel settore siderurgico pubblico)

1. La facoltà di cui all'articolo 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, è esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge l'aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di età non inferiore a quella di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno di quindici anni di anzianità contributiva, nei limiti di novemila unità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto limite numerico tra le aziende interessate.

Art. 30

(Trasferimento dell'iscrizione alle liste di collocamento e cancellazione dalle liste)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

"2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato".

2. L'articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Cancellazione dalle liste). - 1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla

convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste"

Art. 31

(Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato)

Le disposizioni di cui all'articolo 11 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dal 1° gennaio 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

"Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Conferimento di funzioni

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.

2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate dal presente decreto.

3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997:
- a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonché procedimenti di autorizzazione per attività lavorativa all'estero;
 - b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;
 - c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
 - d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11;
 - e) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.

Art. 2.

Funzioni e compiti conferiti

1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:

- a) collocamento ordinario;
- b) collocamento agricolo;
- c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
- d) collocamento obbligatorio;
- f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
- g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
- h) collocamento dei lavoratori domestici;
- i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
- l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.

2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:

- a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
- b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
- c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
- e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
- f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;
- g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.

3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali è svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate.

4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli conferiti.

Art. 3.

Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del

lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.

2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni e' svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonche' quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilita' del personale. Le regioni promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarieta'.

3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono motivato parere.

Capo II

Servizi regionali per l'impiego

Art. 4.

Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego

1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;
- b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentativita' determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita' nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;
- d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalita' giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'articolo 11;
- e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego";
- f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;
- g) possibilita' di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
- h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.

2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1.

3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.

Art. 5.

Commissione regionale per l'impiego

1. La commissione regionale per l'impiego e' soppressa con effetto dalla data di costituzione della commissione di cui all'articolo 4, lettera b). Salvo diversa determinazione della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, le relative funzioni e competenze sono trasferite alla commissione regionale di cui al medesimo articolo 4, lettera b).

Art. 6.

Soppressione di organi collegiali

1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attivita' e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonche' in relazione alle attivita' e funzioni gia' di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e criteri:

- a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticita' delle posizioni delle parti sociali;
- b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale;
- c) inserimento del consigliere di parita';
- d) possibilita' di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.

2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:

- a) commissione provinciale per l'impiego;
- b) commissione circoscrizionale per l'impiego;
- c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
- d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
- e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
- f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
- g) commissione provinciale per la manodopera agricola;
- h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
- i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze gia' svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un ispettore medico del lavoro.

Capo III

Trasferimento risorse alle regioni e soppressione uffici

Art. 7.

Personale

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla

individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento; la ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Settore politiche del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, nonché del personale in servizio alla medesima data presso le agenzie per l'impiego e' disposta secondo i seguenti criteri:

a) trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;

b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.

2. Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi, la percentuale di personale di cui al comma 1, lettera b), che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' stabilita nel 30 per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso le regioni e gli enti locali.

3. Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono calcolate su base regionale e possono subire una oscillazione non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.

4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori o inferiori alla percentuale di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 2, una graduatoria regionale, rispettando i criteri di prioritari stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. Al personale statale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previdente.

6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, si provvede al trasferimento dei beni e delle risorse individuate ai sensi del comma 1, in considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4.

7. I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all'articolo 11, sono ceduti alle regioni previo consenso di tutte le parti contraenti.

8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della presente legge, valutata nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e compiti conferiti, sono trasferite alle regioni utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1998. Limitatamente all'anno 1998, l'Amministrazione del lavoro, con le disponibilità sopra determinate, corrisponde alle regioni, per il tramite dei propri funzionari delegati, le somme occorrenti per le dette finalità in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse. Per l'anno 1999, gli stanziamenti da trasferire, determinati nei limiti e con le modalità indicate per l'esercizio 1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di bilancio, nelle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale da istituire, a tal fine, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8.

Soppressione uffici periferici

1. A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, e comunque non oltre il 1° gennaio 1999 sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

Art. 9.

Regioni a statuto speciale

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento del funzioni, nonche' il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

Capo IV

Attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro - Sistema informativo lavoro

Art. 10.

Attivita' di mediazione

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalita' necessarie per l'autorizzazione a svolgere attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative.

2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro puo' essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche societa' cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonche' da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni.

3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

4. L'autorizzazione e' rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di tre anni e puo' essere successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda si intende respinta.

5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, puo' comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo.

6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a:

- a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;
- b) comunicare all'autorita' concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attivita';
- c) fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa richiesta.

7. I soggetti di cui al comma 2 devono:

- a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di selezione di manodopera; l'idoneita' delle competenze professionali e' comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione,

all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale;

b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970, n. 300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attività di mediazione e' vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.

9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.

11. Il soggetto che svolge l'attività di mediazione indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.

12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalità:

a) di controllo sul corretto esercizio dell'attività;

b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento dell'attività svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10;

c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;

d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.

13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2 può essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12.

Art. 11.

Sistema informativo lavoro

1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione e' improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.

3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonche' i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalita' sono stabilite sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altre enti funzionali e' collegato con il SIL secondo modalita' da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita' si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Sono attribuite alle regioni le attivita' di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unita' operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, e' istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA E DI INTEGRAZIONE SALARIALE A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SOLIDARIETA', AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 - ALLEGATO 1, NUMERI 90 E 91.
(Pubblicato nella G.U. n. 181 del 04.08.2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, allegato 1, nn.90 e 91, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863.

VISTA la legge 23 luglio 1991, n.223;

VISTO il decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236;

VISTO il decreto legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451;

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5.5.2000;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con i Ministri per gli Affari Regionali, del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

EMANA

Il seguente regolamento:

Art.1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, i procedimenti di concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469.

Art.

(Esame congiunto della situazione aziendale)

2

1. L'imprenditore che intende richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, ne dà tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie, o in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella Provincia.

2 - Entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 è presentata, dall'imprenditore o dagli organismi

rappresentativi dei lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame congiunto della situazione aziendale.

3 - La richiesta di esame congiunto è presentata:

A - al competente ufficio individuato dalla Regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall'intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l'intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola Regione;

B - Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale dei rapporti di lavoro , qualora l'intervento riguardi unità aziendali ubicate in più Regioni. In tal caso, l'ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

4 - Agli incontri per l'esame congiunto della situazione aziendale in sede regionale partecipano anche i funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro o della Direzione Regionale del Lavoro, a seconda che l'intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità produttive ubicate in una sola Provincia o in più Province della medesima Regione.

5 - costituisce oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione.

L'impresa è tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

6 - l'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.

Art.3

(Domanda d'intervento straordinario di integrazione salariale)

1- Ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è riferita ad un periodo massimo di 12 mesi.

2 - l'impresa presenta o invia la domanda di cui al comma 1, corredata dalla documentazione richiesta, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, l'eventuale trattamento straordinario di integrazione salariale decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle aziende di cui all'art.6.

3 - il termine di presentazione della domanda di cui al comma 2 si applica anche alle domande di proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

4 - le domande di cui ai commi 1 e 3, redatte in conformità al modello stabilito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sono presentate o inviate al competente ufficio del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale indicato nell'articolo 11.

5 - Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la domanda di cui ai commi 1 e 3, è contemporaneamente presentata, oltre che al competente ufficio del Ministero del Lavoro, anche al Servizio Ispezione del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti in base all'ubicazione delle unità aziendali interessate dall'intervento stesso.

6 –Qualora dall' omessa o tardiva presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 maggio 1975, n.164.

Art.4

(Accertamenti ispettivi)

1 - Nei casi di cui all'articolo 3 comma 5, il Servizio Ispezione delle Direzioni Provinciali del Lavoro interessate, decorso almeno un trimestre dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, effettua gli accertamenti di propria competenza e ne trasmette gli esiti, prima della scadenza del primo semestre, al competente ufficio del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui all'articolo 11.

2 - Decorsi i primi dodici mesi dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, il Servizio Ispezione delle Direzioni Provinciali del Lavoro competenti, entro venti giorni dalla presentazione di ciascuna domanda di proroga, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.

Art.5

(Comitato tecnico)

1 - Il Comitato Tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n.41, entro venti giorni dalla data di ricezione della documentazione istruttoria, trasmessa dal competente ufficio del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui all'articolo 11, esprime il proprio parere sui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale riguardanti imprese con più di mille dipendenti, aventi unità aziendali situate in due o più Regioni.

Art.6

(Amministrazione straordinaria e procedure concorsuali)

1 - Nel caso di imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, sia nel caso in cui vi sia prosecuzione dell'esercizio d'impresa, sia nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia disposta o sia cessata, nonché nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di liquidazione coatta amministrativa, previo svolgimento dell'esame congiunto, secondo le modalità di cui all'articolo 2, il commissario, il curatore ovvero il liquidatore presentano o inviano, all'ufficio indicato nell'articolo 11, la domanda intesa ad ottenere il trattamento straordinario di integrazione salariale o le eventuali proroghe, redatta in conformità al modello stabilito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e corredata dalla documentazione richiesta.

Art.7

(Contratti di solidarietà)

1 - L'impresa, che abbia stipulato un contratto collettivo aziendale con i sindacati aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedendo una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di un esubero di personale anche derivante da un suo più razionale impiego, presenta o invia la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, redatta in conformità al modello stabilito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all'ufficio indicato nell'articolo 11, corredata dalla documentazione richiesta.

2 - Nell'ambito della durata massima del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme vigenti, l'accordo di cui al comma 1 non può avere validità superiore ai ventiquattro mesi. La relativa domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, nonché ogni eventuale domanda di proroga, può essere riferita ad un periodo massimo di dodici mesi.

Art.8

(Termini di conclusione del procedimento)

1 - Il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è emanato, sulla base del programma approvato con il decreto di cui al comma 5, entro i seguenti termini:

a – trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11 nei casi di crisi aziendale e, relativamente alla concessione del primo semestre, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale;

b – trenta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11, della relazione ispettiva di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente alla concessione del secondo semestre dei primi dodici mesi di intervento nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Nel caso in cui le verifiche ispettive siano svolte dai Servizi Ispezione di più Direzioni Provinciali del Lavoro, il termine decorre dalla data di ricezione dell'ultima relazione;

c – sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11 nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale per i periodi successivi ai primi dodici mesi d'intervento.

2 - Relativamente ai programmi di ristrutturazione, conversione o riorganizzazione aziendale riguardanti imprese con più di mille dipendenti, aventi unità aziendali situate in due o più regioni, il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è adottato entro seguenti termini:

a – sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11, della domanda relativa al primo semestre;

b – trenta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11, della verifica ispettiva di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente alla concessione del secondo semestre dei primi dodici mesi di intervento, ovvero sessanta giorni qualora il predetto ufficio ritenga necessario sottoporre la situazione verificata al vaglio del Comitato Tecnico di cui all'articolo 5. Nel caso in cui le verifiche ispettive siano svolte dai Servizi di Ispezione di più Direzioni Provinciali del Lavoro, il termine decorre dalla data di ricezione dell'ultima relazione;

c – novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11 per i periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento.

3 - Nei casi di cui all'articolo 6, il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è adottato entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11.

4 - Nei casi di cui all'articolo 7, il decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale è adottato entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del competente ufficio di cui all'articolo 11.

5 - Il decreto di approvazione del programma che l'impresa intende attuare o delle sue eventuali proroghe è adottato almeno dieci giorni prima del termine di conclusione del procedimento di cui al presente articolo.

Art.9

(Validità ed efficacia del provvedimento di concessione)

1 - Il decreto di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale ha validità annuale.

2 - Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, il decreto di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale relativo ai primi dodici mesi ha validità semestrale.

3 - Nei casi di cui al comma 2, per il secondo semestre dei primi dodici mesi di intervento e per gli eventuali successivi periodi annuali, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso subordinatamente al positivo esito degli accertamenti di cui all'articolo 4 relativi alla regolare attuazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1.

Art.10

(Sospensione dei termini)

1 - I termini di cui agli articoli 4, 5, e 8 sono sospesi, per motivate esigenze istruttorie ravvisate dalla Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale relativamente alle ipotesi di cui agli articoli 4 e 8 e dal Comitato Tecnico nel caso di cui all'articolo 5, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività ad esse connesse, e comunque per un periodo non superiore ai venti giorni, prorogabili di altri dieci in presenza di difficoltà tecniche nell'espletamento dell'istruttoria.

Art.11

(Ufficio competente alla ricezione delle domande)

1 - Le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal presente regolamento sono presentate o inviate, anche per via telematica, al competente ufficio della Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale.

Art.12

(Operazioni di conguaglio)

1. Al fine di evitare il pagamento di interessi passivi a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissati i termini entro cui l'azienda procede alle operazioni di conguaglio del trattamento straordinario di integrazione salariale e sono determinate le modalità di presentazione delle relative denunce a credito dei datori di lavoro.

Art.13

(Abrogazioni)

1 - Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati: l'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio 1987, n.56; l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.451; l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.863.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

CAPO III

Politiche attive per il lavoro

Sezione I

Finalita' e strumenti

Art. 16

Crisi occupazionali

1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e in concorso con le parti sociali pongono in essere, anche mediante specifiche intese, azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sui lavoratori, sul sistema produttivo e sul territorio. Intervengono altresì nelle procedure relative alle crisi aziendali di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:

- a) coordinare gli interventi delle amministrazioni locali interessate;
- b) assicurare lo svolgimento delle procedure di confronto e concertazione fra le parti;
- c) sostenere, anche attraverso le forme di cui all'articolo 10, comma 5, processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva diretti al mantenimento delle condizioni occupazionali, nonché l'azione degli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze;
- d) sostenere progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla riqualificazione ed al reinserimento dei lavoratori interessati, anche promuovendo l'adozione di apposite misure di accompagnamento.

3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, adotta indirizzi operativi in ordine agli interventi di cui al comma 1.

Legge 28 gennaio 2009, n. 2

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2009- Supplemento Ordinario n. 14

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 19.

Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga

1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, *fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo*, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali e' riconosciuto l'accesso, secondo le modalita' e i criteri di priorita' stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonche' all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:

a) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento

dell'indennita' stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta giornate annue di indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale indennita', fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, puo' essere concessa anche senza necessita' dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;

b) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, *per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita' stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta giornate annue di indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale indennita', fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, puo' essere concessa anche senza necessita' dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;*

c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento *dell'indennita' stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.*

1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del *comma 1* il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione della attivita' lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, *che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennita' di disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilita' in deroga alla normativa vigente e' in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo.*

2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e'

riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

d) (soppressa);

e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione *dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10*, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.

4. L'INPS *stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni*, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con effetto dal 1 gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi

accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilita' internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere inferiore a diciotto mesi.

6. Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalita', e' altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:

a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento e' subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonche' i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e' altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.

8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18 *nonche' con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residue, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonche' l'uniformita' dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.*

9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuita' di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province.

10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati.

10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo' essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in

materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di un'indennità pari a unventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.

15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.

17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2009 e' autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato».

b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.

18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto.

Legge 9 aprile 2009, n. 33

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11/4/2009 - Supplemento ordinario n.49

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nonchè del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11/4/ 2009 - Supplemento ordinario n. 49

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 7-ter

Misure urgenti a tutela dell'occupazione

1. *All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai lavoratori e' disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficolta' di ordine finanziario dell'impresa».*

2. *Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.*

3. *In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e' autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici*

limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalita' stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalita' di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.

4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato "Fondo per l'occupazione" il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».

5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilita' accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilita'.

7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attivita' o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, e' concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennita' spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilita' di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e' erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991.

8. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del

medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, e' destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: «tale indennita', fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, puo' essere concessa anche senza necessita' dell'intervento integrativo degli enti bilaterali» sono soppresse;
b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;
c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8»;
d) al comma 14, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223," sono aggiunte le seguenti: "o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,"».

10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «presso il fondo di provenienza» sono inserite le seguenti: «nel triennio precedente» e dopo le parole: «pari a 3.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009».

11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti, con periodicit  almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunit  di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.

12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta' anche in caso di committente pubblico»;

b) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;

c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati», sono inserite le seguenti: «, da casalinghe»;

d) al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;

e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole «parenti e affini sino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti: «parenti e affini sino al quarto grado».

14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle dei trienni 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica».

16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente

articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.».

17. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».

18. Sono escluse dal patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalita' degli assi prioritari «Adattabilita'» e «Occupabilita'» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009.

19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal piano operativo regionale (POR) gia' approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.

20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari «Adattabilita'» ed «Occupabilita'», il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilita', su richiesta delle regioni e delle province autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualita' 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183 del 1987.

21. Al fine di evitare la possibilita' di una applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle disponibilita' finanziarie gia' previste, l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalita' di cui al comma 551 del medesimo articolo 2. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con il citato articolo 41, comma 16-terdecies, del decreto- legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>
 Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.